



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Calabria

CCI	2014IT06RDRP018
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Calabria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Versione	1.5
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	24/11/2015 - 10:21:33 CET

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
2B (ingresso agricoltori qualificati e ricambio generazionale)	Misura 1 (art.14)	1.260.000	0,12%
	Misura 2 (art. 15)	1.284.294	0,12%
	Misura 4 (art. 17)	65.506.243	6,07%
	Misura 6 (art. 19)	39.432.380	3,66%
TOTALE FA 2B		107.482.917,00	9,96%

Fig. 5.2.5b Combinazione misure FA 2B e impegno finanziario

Fig. 5.2.5b Combinazione misure FA2B e impegno finanziario

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) *Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (art. 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA è orientata allo sviluppo ed al rafforzamento della filiera agroalimentare, contribuendo a superare la frammentarietà dell'offerta regionale, intervenendo sulle funzioni della trasformazione, della logistica, della commercializzazione e della vendita e dell'innovazione, al fine di aumentare il valore aggiunto del comparto alimentare e una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto agli operatori agricoli.

Attiva la misura che sostiene gli investimenti materiali ed immateriali nelle aziende agroalimentari (M4) ivi inclusi gli investimenti all'interno di Progetti Integrati di filiera.

Per favorire il miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche, attiva l'intervento a favore del benessere degli animali (M14). Per migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari di qualità certificata attiva gli interventi a favore della diffusione dei regimi di qualità (M3) e, coerentemente ai fabbisogni emersi, un importante intervento a favore delle attività di promozione e informazione degli stessi (M3).

Sostiene approcci cooperativi nel campo dello sviluppo di filiere corte e promozione a raggio locale. (sub misura 16.2). Sostiene l'attivazione della misura per la formazione/informazione (M1) e per la consulenza aziendale (M2).

L'insieme degli effetti attesi sui fabbisogni correlati con la FA3A (sia di natura diretta che indiretta) e degli interventi proposti dal PSR vengono illustrati nella Fig. 5.2.6a.

La FA3A ha una dotazione finanziaria di risorse pubbliche di € 151.011.960, pari al 14,00% del totale budget pubblico del programma, al netto della finanza per all'assistenza tecnica, che corrisponde ad una quota del 94% sul totale delle risorse finanziarie impegnate nella Priorità 3 del PSR. Il dettaglio della dotazione finanziaria per misura è indicato nella Fig. 5.2.6b.

Le risorse impegnate per le misure attivate nella FA, sono adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma e il raggiungimento sia degli indicatori che del target T6 del PSR (1206 aziende agricole con sostegno per regimi di qualità e cooperazione per filiere corte e mercati locali). In coerenza con i risultati 07/13 si prevede di sostenere il miglioramento del benessere animale in 1.000 aziende e l'ammodernamento e sviluppo di 400 aziende del comparto alimentare.

FOCUS AREA	FABBISOGNI CONNESSI	Rapporto tra FA e fabbisogno		COMBINAZIONE DI MISURE	Intervento
		Diretto	Indiretto		
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	F2 Favorire l'accesso alla consulenza da parte degli operatori rurali	x		Misura 2 (art. 14)	2.1.1
	F3 Rafforzare il ruolo delle aziende agricole e forestali all'interno dei processi di cooperazione per il trasferimento delle conoscenze	x		Misura 16 (art. 35)	16.2.1
	F4 Agire su tutti i fattori produttivi per una maggiore competitività e sostenibilità e per orientamento al mercato delle aziende agricole		x		
	F5 Aumentare la competitività dei piccoli imprenditori agricoli sviluppando la cooperazione tra gli stessi		x		
	F8 Rafforzare filiere corte bio, produzioni certificate, prodotti di montagna e di nicchia	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.2
		x		Misura 3 (art. 19)	3.1.1-3.1.2
		x		Misura 16 (art. 35)	16.4.1
	F9 Rafforzare i partenariati di filiera favorendo il potenziamento della competitività all'interno delle filiere regionali strategiche	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 4 (art. 17)	4.1.2
		x		Misura 16 (art. 35)	16.1.2
	F11 Rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e silvicole	x		Misura 1 (art. 14)	1.1.1-1.2.1
		x		Misura 3 (art. 16)	3.1.1-3.1.2
	F20 Migliorare la sostenibilità globale, l'estensivizzazione della zootecnia ed il benessere animali	x		Misura 14 (art. 33)	14.1.1
F25 Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e crescita digitale nelle aree rurali		x			
F26 Attivare strumenti finanziari o combinazioni di strumenti di aiuto a favore delle imprese per mitigare le problematiche connesse alla difficile situazione di accesso al credito		x			

Fig. 5.2.6a Combinazione di misure ed interventi per la Focus Area 3A

Fig. 5.2.6a Combinazione di misure e interventi per FA3A

FOCUS AREA	COMBINAZIONE DI MISURE	Risorse pubbliche (€)	Quota % sul totale PSR (al netto assistenza tecnica)
3A (competitività produttori primari e composizione filiera agroalimentare)	Misura 1 (art. 14)	1.020.000	0,09%
	Misura 2 (art. 15)	1.284.300	0,12%
	Misura 3 (art. 16)	25.800.000	2,39%
	Misura 4 (art. 17)	90.560.550	8,39%
	Misura 14 (art. 33)	28.347.110	2,63%
	Misura 16 (art. 35)	4.000.000	0,37%
TOTALE FA3A		151.011.960,00	14,00%

Fig. 5.2.6b Combinazione di misure FA3A e impegno finanziario

Fig. 5.2.6b Combinazione di misure FA3A e impegno finanziario

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La gestione del rischio in agricoltura è un fattore rispetto al quale il PSR ha indicato specifici fabbisogni di intervento (F12), più in particolare vengono rilevati i rischi in relazione alla volatilità dei prezzi agricoli e di quelli associati alla rischiosità dei territori derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Si rileva che gli impatti attesi dai cambiamenti climatici evidenziano una vulnerabilità attesa per il settore agro-forestale che inasprisce tali rischi.

In considerazione che il PSRN nazionale attiva gli strumenti di “gestione del rischio” e che il FESR, interviene sui fattori di rischio determinati dai cambiamenti climatici nei comparti diversi da quello agricolo, tra cui quello correlato alla salute; la FA finalizza la sua azione all’aumento della consapevolezza della natura e della portata dei rischi in agricoltura ed alla prevenzione dei rischi connessi alle alluvioni, eventi che si manifestano con sempre maggiore intensità nella regione e determinano perdite di produttività agricola.

In tale contesto strategico, la FA attiva gli interventi di formazione ed informazione (M1), non previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ed interventi di prevenzione dei rischi (M5), gestiti a livello comprensoriale, per aumentare le capacità degli operatori di gestire efficacemente i rischi

Tavola di complementarietà degli impegni

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture Permanenti 10.1.2	Colture a Perdere 10.1.3	Conv Culturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Bergamotto 10.1.6	Cedro 10.1.7	Agricoltura biologica 11.1 - 11.2			
10.1.1	Agricoltura integrata	B	A	A	B	B	A	A	B			
10.1.2	Colture Permanenti	A	B	B	B	B	B	B	A			
10.1.3	Colture a Perdere	A	A	B	A	A	A	A	A			
10.1.4	Conv Culturale	A	B	A	B	B	B	B	A			
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	B	B	B	A			
10.1.6	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	B	A			
10.1.7	Cedro	A	B	A	B	B	B	B	A			
11.1-11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	B			

LEGENDA

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub misure pertanto i premi sono cumulabili sempre nei limiti previsti dall'allegato II del Reg (UE) n. 1305/2013

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni delle sub corrispondenti pertanto i premi non sono cumulabili

Tavola di complementarietà degli impegni

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 1 è l'Art. 14 del Reg. 1305/2013.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura, nello specifico contesto regionale, è mirata all'implementazione di un sistema formativo/informativo a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in aree rurali. Tale sistema dovrà essere strutturato, organico e di qualità. Un sistema strutturato è necessario per superare l'estrema

frammentarietà dell'offerta formativa e di trasferimento di conoscenze e limitare la debolezza intrinseca che la frammentarietà e lo spontaneismo può generare. L'organicità si presenta come elemento necessario per consentire che tutti gli operatori economici delle aree rurali possano accedere agli stessi contenuti di conoscenza e di informazione. La qualità è elemento che deve includere l'effettiva corrispondenza tra domanda ed offerta formativa e discende sia dall'avvio di un sistema strutturato ed organico, sia dalla definizione più puntuale di standard minimi qualitativi e di professionalità impegnata che gli operatori della formazione/informazione devono possedere.

All'interno di tale obiettivo generale la misura agisce direttamente sul fabbisogno F1 del PSR e, per i suoi specifici contenuti di attuazione, agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26.

Essa, difatti, agisce trasversalmente, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per trasferire le conoscenze e le competenze per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole e lo start-up di aziende nei settori extragricoli; l'alfabetizzazione informatica e la crescita digitale nei settori agricolo, forestale e alimentare e delle PMI nelle aree rurali.

Un ruolo importante della misura è rappresentato dal contributo che essa può apportare all'implementazione, a livello regionale, dei principi e degli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

Il trasferimento della conoscenza e le azioni di informazione possono essere attuate attraverso molteplici strumenti, quali: i corsi di formazione ed i workshop, attività dimostrative ed azioni di informazione.

Data la varietà degli strumenti disponibili e dei contenuti da trattare, il sistema formativo/informativo regionale agricolo/forestale/rurale, deve avere precise connotazioni in grado di rispondere ai diversi target di destinatari finali delle attività formative/informative a seconda delle diverse modalità di trasferimento della conoscenza attuate e dei contenuti specifici delle operazioni poste in essere, per garantire organicità e qualità dell'azione.

La Misura assume un ruolo strategico orizzontale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale ed a tutte le Focus Area attivate dal Programma:

Priorità 1 – FA 1A-1C. *Promuovere il trasferimento di conoscenze, e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*, le Focus Area 1A e 1C la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell'ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all'interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione, ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 2 – FA 2A-2B *"Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende"*

agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze ed aumenta la consapevolezza delle scelte nell’ambito dei processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di diversificazione e di innovazione all’interno delle aziende agricole già attive e quelle di nuova costituzione, ivi inclusi i giovani agricoltori professionalizzati.

Priorità 3 - FA 3A- 3B *“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricolo, il benessere degli animali e la gestione del rischio nel settore agricolo*, la Misura sostiene la diffusione delle conoscenze rispetto alle funzioni di valorizzazione delle produzioni agricole sui mercati, ivi inclusa la trasformazione dei prodotti agricoli, la commercializzazione e la vendita. In questi termini la Misura è finalizzata ad accompagnare e sostenere i processi di trasferimento di conoscenza per lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti in termini di migliore e maggiore qualità (certificazione, nuove funzioni d’uso, nuove caratteristiche organolettiche, nuovo packaging) e la valorizzazione qualitativa dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli attraverso l’organizzazione dei canali di vendita. La Misura sostiene anche la diffusione della consapevolezza e della conoscenza dei rischi intrinseci al settore agricolo e degli strumenti attuabili per mitigarne gli impatti sul capitale fisico-agrario e sull’attività economica dell’impresa (gestione del rischio in agricoltura), in complementarietà e non sovrapposizione con l’azione del Piano di Sviluppo Rurale nazionale.

Priorità 4 – FA 4A-4B-4C *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura ed alla silvicoltura*”, la Misura è in grado di sviluppare negli operatori economici dei settori specificatamente interessati (addetti dei settori agricolo e forestale, gestori del territorio operanti in zone rurali) la consapevolezza del ruolo del settore agricolo/forestale in termini di esternalità positive/negative sull’ambiente ed allo stesso tempo incidere sulla diffusione delle conoscenze specifiche rispetto alle prerogative delle attività agricole, zootecniche, silvicole quale presidio della biodiversità. Ed allo stesso tempo informare circa le possibilità di riconoscimento ed utilizzo economico delle stesse prerogative, per impostare, in maniera diffusa sul territorio, pratiche e processi attenti e consapevoli per la gestione delle risorse scarse (suolo e risorse idriche) e del presidio della biodiversità.

Priorità 5 – FA 5A-5C-5D-5E, *“Incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*”, la Misura accompagna, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed azioni di informazione, all’ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione dei processi produttivi dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, verso un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche e della risorsa energetica, e verso la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e, più in generale verso un’economia agricola e forestale più adattabile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Priorità 6 – FA 6A *“Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali*”, la Misura accompagna i processi di nascita e sviluppo dell’imprenditorialità e auto-imprenditorialità nel settore dei servizi, del turismo rurale, della produzione e commercializzazione dei prodotti non agricoli, e sostiene, più in generale, i trasferimenti di conoscenza finalizzati ai processi di diversificazione extragricola nelle aree rurali;

Priorità 6 – FA 6C *“Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali*”, la misura accompagna e rafforza i processi di alfabetizzazione informatica delle aziende agricole, degli operatori forestali, delle PMI delle aree rurali e dei gestori del territorio delle aree rurali.

La misura agisce trasversalmente a tutte le Focus Area attivate dal Programma.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** in quanto si pone l'obiettivo di trasferire le adeguate conoscenze ed aumentare le competenze in ordine all'esigenza di rendere più sostenibile la gestione delle risorse scarse e non rinnovabili (suolo e risorse idriche) e di contribuire alla salvaguardia e custodia della biodiversità. Inoltre, la misura si pone l'obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema ambientale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative migliorative.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **clima** in quanto, si pone l'obiettivo di trasferire adeguate conoscenze ed aumentare le competenze che possono condurre verso un sistema socioeconomico consapevole dei rischi correlati al cambiamento climatico e dei fattori/comportamenti scatenanti; in grado di determinare un più ridotto impatto sui fattori che determinano i cambiamenti climatici (emissioni); una maggiore capacità di discernere gli impatti dei cambiamenti climatici ed attuare azioni di adattamento e miglioramento della resilienza. In tal senso la misura si pone l'obiettivo di rafforzare conoscenze e competenze relative al tema clima, declinato rispetto a tutti i temi e le Priorità dello sviluppo rurale, orientando comportamenti e soluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** essendo lo strumento principale attraverso il quale far conoscere e trasferire i risultati applicati della ricerca, favorendo l'adozione delle migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili. Un apporto importante dell'attuazione della misura è atteso a favore della conoscenza dei contenuti delle "econinnovazioni" (per come definite nella COM(2011) 899 definitivo "Innovazione per un futuro sostenibile – Piano d'azione per l'ecoinnovazione").

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di due sub-misure declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 1.1 – sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze.

1.1.1 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze

Sub-misura 1.2 – sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

1.2.1 Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 01.01.01 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento attiva il trasferimento di competenze attraverso l'avvio di sessioni specifiche rivolte a raggiungere obiettivi formativi concreti per diversi gruppi target. Gli strumenti metodologici attivabili attraverso la misura sono i seguenti:

- corsi di formazione, ad esclusione dei corsi di istruzione o di formazione che fanno parte di un programma o cicli normali dell'insegnamento a livello secondario o superiore;
- workshop, che consistono in incontri tematici o forum per affrontare specifiche questioni.

Formazione

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale, declina le tematiche di interesse in funzione delle focus aree attivate dal PSR e del Catalogo dei Fabbisogni Formativi (redatto in declinazione dei fabbisogni del Programma) e, in particolare:

- aspetti connessi e di accompagnamento al recupero di "competitività delle aziende agricole", come declinati nell'ambito della focus area 2A, con particolare riguardo all'agricoltura biologica; target di riferimento: agricoltori e lavoratori delle aziende agricole;
- aspetti connessi e di accompagnamento al "ricambio generazionale in agricoltura", come declinati nell'ambito della focus area 2B; target di riferimento giovani agricoltori che avviano una nuova azienda agricola;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla "promozione della filiera alimentare", come declinati nell'ambito della focus area 3A, con particolare riferimento alla filiera corta e vendita diretta ed al benessere animale; target di riferimento: agricoltori e lavoratori agricoli e zootecnici, operatori e lavoratori del settore agroalimentare;
- aspetti connessi alla conoscenza e prevenzione di rischi specifici correlati alle caratteristiche/emergenze territoriali della regione, come declinati nell'ambito della focus area 3B; target di riferimento: agricoltori;
- aspetti connessi e di accompagnamento al "presidio, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura e le aree Natura 2000", ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, come declinati nell'ambito della focus area 4A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali, conduttori superfici forestali, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4B; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla prevenzione dell'erosione dei suoli, ivi inclusi gli impegni agro-climatico-ambientali (ACA) attivati dal programma, per come declinati nell'ambito della focus area 4C; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli e forestali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente della risorse idrica in agricoltura, per come declinati nell'ambito della focus area 5A; target di riferimento: agricoltori e operai agricoli, gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento ad un uso più efficiente dell'energia nel comparto

agricolo ed alimentare; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e forestali, PMI operanti in zone rurali ;

- aspetti connessi e di accompagnamento all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, per come declinati nella focus area 5C; target di riferimento: agricoltori e conduttori di superfici forestali, operai agricoli e forestali; PMI nelle zone rurali del comparto agroenergie e energie rinnovabili;
- aspetti connessi e di accompagnamento per la riduzione delle emissioni ed in particolare di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, per come declinati nella focus area 5D; target di riferimento agricoltori, operai agricoli e zootecnici; PMI comparto agroalimentare; gestori del territorio in zone rurali;
- aspetti connessi e di accompagnamento alla promozione della conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, per come declinati nella focus area 5E; target di riferimento: agricoltori, gestori del territorio forestale, operai agricoli zootecnici e forestali; PMI in zone rurali operanti nella filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione).
- aspetti connessi e di accompagnamento alla diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale, per come declinati nella focus area 6A; target di riferimento: agricoltori, operai agricoli, PMI in zone rurali;
- aspetti connessi alla diffusione delle tecnologie ITC e dell'uso delle stesse, anche attraverso l'alfabetizzazione informatica, in sostegno agli obiettivi della focus area 6C; target di riferimento: agricoltori, addetti del settore agricolo, imprese ed addetti settore alimentare; PMI in zone rurali; gestori del territorio in zone rurali.

Ad eccezione delle attività formative per l'acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste ai "giovani agricoltori" che si insediano in azienda, per le quali è prevista una durata di 150 ore, tutte le altre attività formative avranno una durata massima di 40 ore.

Per i workshop:

La logica di intervento della Misura, che prevede un'azione trasversale rispetto a tutte le Priorità dello sviluppo rurale, utilizza per la modalità di workshop una declinazione delle tematiche di interesse orientata, ai seguenti tematismi:

- discussione e disseminazione di innovazioni di prodotto/processo/organizzative, aperti a tutte le imprese rurali;
- ambiente e sviluppo rurale, ivi incluse le tematiche relative alla gestione delle aree Natura 2000, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali;
- cambiamenti climatici e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle rurali;
- innovazione e sviluppo rurale, aperti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali,
- gestione del rischio, fondi mutualistici", aperti alle aziende agricole;
- composizione delle filiere produttive, aperti alle aziende agricole ed agroalimentari, ed alle PMI operanti nelle zone rurali del commercio e turismo;
- conoscenza dei mercati delle produzioni agroalimentari e sviluppo funzioni commerciali, logistiche e di vendita, aperti alle aziende agricole a agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- strumenti di sostegno all'iniziativa di impresa extragricola, aperti alle aziende agricole, alle PMI

operanti nelle zone rurali, ivi incluse le aziende della filiera forestale (produzione forestale, prima trasformazione),

- multifunzionalità delle aziende agricole e diversificazione extra-agricola dell'economia rurale, aperti alle aziende agricole e forestali e PMI operanti nelle zone rurali;
- certificazione dei prodotti alimentari, regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e benessere animale; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alle PMI operanti nelle zone rurali;
- sistemi di implementazione della filiera corta, associazionismo dei produttori primari; aperti alle aziende agricole ed agroalimentari ed alla PMI operanti nelle zone rurali;
- accesso ai bandi e procedure di attuazione, monitoraggio e controllo ed obblighi derivanti dall'attuazione interventi del Programma di Sviluppo Rurale, aperti alle aziende agricole, alimentari e forestali, ai gestori del territorio ed alle PMI operanti nelle zone rurali.

L'intervento, nella logica generale del Programma, sostiene direttamente il fabbisogno F1 e contribuisce indirettamente a tutti i fabbisogni individuati dal PSR. Esso interviene a sostegno diretto degli obiettivi delle focus area 1A e 1C dello sviluppo rurale e indirettamente sugli obiettivi delle Priorità 2-4-5-6.

L'intervento agisce nell'ambito dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.

Le attività formative attuate nell'ambito della tematica "gestione del rischio in agricoltura" sono attuati in complementarietà con il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale PSRN.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (EU) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. "Ordinamento della formazione professionale in Calabria.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione, accreditato.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Nell'esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- b. attività di docenza e di tutoraggio (personale, trasferte del personale docente e di tutoraggio);
- c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
- d. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei
- e. potenziali destinatari;
- f. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- g. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.)

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità di almeno 5 anni, in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate di almeno 3 anni, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale docente.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Il piano formativo definisce la tematica e l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza dell'utente e gli obiettivi da raggiungere, il programma formativo e didattico e la tempistica di realizzazione delle attività.

L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari, i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

I docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano di intervento che illustri e consenta di valutare almeno i seguenti elementi:

- l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività formative/workshop per le quali si concorre;
- il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni del PSR e con i contenuti della presente submisura.
- la quantificazione del costo dell'intervento.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di

aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per la Misura in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus area nella quale è stata programmata;
- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico;
- ai piani di intervento che hanno ad oggetto risultati e soluzioni in termini di "ecoinnovazione".

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Nell'assegnazione dei punteggi sarà data priorità alla capacità del piano di intervento di trattare le tematiche relative al cambiamento climatico.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'attuazione dell'intervento vengono fissati massimali di spesa determinati in base a quanto osservato nel periodo di programmazione 2007/2013 ed in grado di garantire un efficiente rapporto costo/durata dell'attività formativa. In base a tali osservazioni, i massimali di spesa ammissibili per ciascun intervento formativo sono declinati come segue.

Per le attività formative:

- a. 20.000€ per corsi di formazione di breve durata (40) ore ed un numero minimo di 25 partecipanti;
- b. 75.000€ per corsi di formazione della durata di 150 ore, ed un numero minimo di 25 partecipanti.

Per i workshop: 5.000€ per singola attività.

L'aliquota di sostegno è pari al 90% dei costi ammissibili.

Per le attività formative svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Lo staff impegnato nell'erogazione dell'attività di trasferimento delle competenze deve possedere, alternativamente:

- laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo della formazione e nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;
- almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati.

Specificazione della qualifica minima di organismi che forniscono servizi di trasferimento di conoscenze:

Organismo di formazione: deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione. Il sistema di accreditamento regionale è aperto con continuità per tutto il periodo di programmazione a tutti gli operatori che possiedono i requisiti richiesti e codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.

L'organismo di formazione è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea).

I requisiti su cui si basa il sistema di accreditamento devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Affidabilità economica finanziaria;
- b. Capacità gestionale e risorse professionali;
- c. Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
- d. Interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- e. Disponibilità ed adeguatezza della sede operativa in termini di infrastrutture disponibili e logistiche.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Intervento non attivato dal PSR. L'informazione non è pertinente.

8.2.1.3.2. 01.02.01 - Sostegno per progetti dimostrativi ed azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione dell'innovazione su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia del Programma e dai fabbisogni individuati nello stesso, attuate a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare, forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti in zone rurali.

I temi principali, che riguarderanno dette iniziative sono:

- cambiamenti climatici (mitigazione, adattamento e resilienza);
- ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche);
- gestione aree Natura 2000;
- gestione manageriale di tutti i fattori della produzione (capitale umano, capitale fisico, capitale finanziario, gestione del rischio agricolo);
- conoscenza dei mercati e sviluppo nuovi prodotti e nuovi servizi;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto;
- migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
- conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale;
- sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, riduzione delle emissioni e qualità dell'aria;
- diversificazione e attività extra-agricole;
- crescita digitale,.

Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di pacchetti di misure con approccio integrato di filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione.

Nel caso di attività informative e dimostrative che abbiano ad oggetto i risultati ottenuti nell'ambito delle attività dei Gruppi Operativi PEI, le attività sostenute dal presente intervento devono essere diverse dalle attività di disseminazione proprie dei Gruppi Operativi che sono sostenute nell'ambito della Misura 16 del Programma.

Le attività di informazione, anche a carattere divulgativo, possono essere attivate mediante incontri, sportelli, forum e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) ed a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine web, newsletter, app) con l'obiettivo di diffondere informazioni e novità in ambiti specifici di interesse per il programma e per i destinatari dell'intervento.

Le attività dimostrative prevedono sessioni pratiche per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuovi sviluppi nell'utilizzo delle TIC; nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di consumo e, in generale tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni. Le attività possono essere eseguite all'interno di un'azienda e/o in altri posti come centri di ricerca e/o aree

espositive.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente “macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate”. Nell’ambito della strategia del PSR, l’intervento agisce direttamente sul fabbisogno F1 e determina la sua azione trasversale rispetto a tutti i fabbisogni del Programma. Allo stesso tempo è direttamente funzionale agli obiettivi della FA 1A ed agisce trasversalmente su tutte le focus area del Programma. Determina, altresì, il proprio contributo sui tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni.

Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Regione Calabria e operatori in-house.

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini istituzionali/statutari nel campo della formazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale;

Ente o organismo di diritto pubblico o privato che possiede fini statutari nel campo dell’informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale.

Gli enti/organismi che operano nel campo della formazione devono risultare accreditati.

Nell’esecuzione degli interventi, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme

con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione dei servizi.

In presenza di un operatore in-house, si applicano tutte le condizioni indicate al paragrafo 8.1 del Programma e deve essere nel di ricorso a contratti in house.

La procedura di accreditamento è aperta con procedura di bando pubblico a tutti i potenziali beneficiari e rimane aperta durante tutto il periodo di programmazione.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative e personale amministrativo;
- b. pubblicizzazione degli interventi riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- c. personale tecnico-scientifico (relatori, divulgatori scientifici, esperti tecnici, ecc.);
- d. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale divulgativo a supporto delle iniziative;
- e. acquisto di materiale di consumo per attività dimostrative;
- f. affitto e noleggio di sale, strutture per attività seminariale e convegnistica;
- g. produzione di supporti divulgativi a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (filmati, documentari, pagine e siti web, news-letter, app);
- h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all'intervento (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.).

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo relatore, divulgatore scientifico o esperto/tecnico (diploma o laurea).

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo beneficiario e tenuto a disposizione per eventuali

controlli.

Il beneficiario deve dimostrare la formazione regolare del personale impegnato nelle attività di trasferimento di conoscenze.

Presentazione di un Piano di attività articolato in base alle tematiche ammissibili e alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).

Il Piano deve illustrare e consentire di valutare almeno i seguenti elementi:

- a. l'esperienza del soggetto proponente con specifico riferimento alle tematiche oggetto delle attività informative/dimostrative per le quali si concorre;
- b. il gruppo di lavoro e le specifiche competenze delle professionalità impegnate nell'esecuzione dell'intervento;
- c. il piano di attuazione dell'intervento, con riferimento agli argomenti, alle metodologie, alle modalità di esecuzione, ai target ed agli obiettivi che si intende raggiungere, alla coerenza con i fabbisogni individuati dal Programma ;
- d. la quantificazione del costo dell'intervento.

Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie. Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività possono svolgersi anche presso un'impresa, centri di ricerca, aree dimostrative.

Le prove di macchine agricole, agroalimentari e silvicole riguardano esclusivamente "macchine nuove o macchine esistenti ma sostanzialmente migliorate".

Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, sportelli, forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti audiovisivo o informatici per disseminare in modo mirato conoscenze e novità rilevanti su specifiche tematiche.

E' esclusa la possibilità di promozione o pubblicizzazione di determinati prodotti o produttori. Inoltre tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti la PAC o le misure dello sviluppo rurale, in quanto di esclusiva competenza della Misura 20 "assistenza tecnica".

Inoltre, sia gli interventi di informazione che di dimostrazione presentati nell'ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Qualora il beneficiario sia un ente/organismo di formazione è richiesto l'accreditamento al sistema regionale, il quale richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- all'utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione;
- al soddisfacimento della proposta progettuale alle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, per come emergenti dall'analisi dei fabbisogni del Programma;
- alla trattazione di tematiche climatico-ambientali e l'ecoinnovazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

Se il beneficiario è la Regione o un operatore in-house con affidamento senza selezione, in base all'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, la selezione dei progetti/interventi avverrà in ogni caso con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 90%.

Per le attività dimostrative ed azioni di dimostrazione svolte a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali il sostegno è concesso in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

--

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

<p><u>Progetti dimostrativi e azioni di informazione.</u></p> <p>Lo staff impegnato nell'erogazione delle attività di trasferimento di conoscenze deve possedere, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• laurea nell'ambito della specifica disciplina oggetto degli argomenti trattati ed un numero minimo di anni di attività professionale nel campo dell'informazione e/o della divulgazione nello specifico ambito della disciplina oggetto degli argomenti trattati che verranno espressamente indicati nei bandi di selezione;• almeno 10 anni di attività professionale, sia pubblica che privata, nel campo dello studio/ricerca/divulgazione nello specifico ambito della disciplina degli argomenti trattati. <p><u>Quando il beneficiario è un organismo di formazione:</u> esso deve essere accreditato al sistema regionale per lo svolgimento delle attività di formazione.</p> <p>Il sistema di accreditamento codifica gli elementi strutturali e qualitativi che devono essere posseduti dal soggetto per l'iscrizione a detto sistema di accreditamento.</p> <p>Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari i quali possono accedervi in qualsiasi momento durante tutto il periodo di programmazione.</p>

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non attivato dalla misura. Informazione non pertinente.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato associabile all'utilizzo di un "piano di attività" attraverso il quale valutare l'ammissibilità dell'intervento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto ai metodi di controllo relativi ad alcune condizioni previste dalla misura, quali: il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli enti di formazione/informazione (ECR3), il controllo sull'effettivo svolgimento delle attività svolte, e, limitatamente alle attività formative, al controllo della effettiva corrispondenza del profilo degli utenti con quello delle categorie di utenti ammissibili dalla submisura (ECR3).
3. Un rischio moderato associabile alla ragionevolezza dei costi che potrebbe determinare inammissibilità delle spese, in particolare le spese di natura operativa (ECR2)

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato nell'ambito della predisposizione dei bandi di selezione delle relative procedure operative, attraverso la predisposizione di un formulario di progetto, i cui campi delle informazioni da produrre siano chiusi e ben dettagliati. Il bando pubblico di selezione dovrà, altresì riportare un elenco della documentazione obbligatoria da produrre in allegato al "piano" atta a dimostrare i requisiti di ammissibilità richiesti dalla M1.
2. Il rischio ECR3 connesso ai controlli sull'effettiva esecuzione delle attività possono essere mitigati, disponendo attività di visita, a campione e senza preavviso, da eseguire nel corso di esecuzione delle attività formative/informative e, nel caso specifico delle attività informative, prevedendo l'utilizzazione di registri per l'esecuzione delle attività, nell'ambito dei quali registrare le informazioni su luogo e data di svolgimento dell'attività, oggetto dell'attività formativa/informativa e firme di presenza, preventivamente vidimati dalla Regione Calabria o da un funzionario pubblico. Specificatamente per la verifica degli utenti delle attività formative, sarà richiesto ai beneficiari di acquisire e mantenere la documentazione attestante il profilo degli utenti, un controllo sul profilo degli utenti sarà fatto prima dell'avvio delle attività (elenco utenti). A campione saranno condotte attività di controllo sulla tenuta delle documentazione presso i beneficiari. Il rischio ECR3 relativo al permanere dei requisiti di accreditamento può

essere mitigato prevedendo d'ufficio la verifica periodica (almeno annuale) dell'elenco dei soggetti accreditati al sistema informativo/formativo della Regione Calabria ed incrociandolo con i soggetti che hanno in corso programmi di formazione/informazione.

3. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list e relative linee guida in cui, per ciascuna categoria di spesa prevista, vengono indicati i documenti da acquisire e le modalità di esame da condurre sugli stessi, le annotazioni da apportare.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
- sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante l'intervento risulta verificabile e controllabile. Verrà, in ogni caso, fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di selezione.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la Misura

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Informazione descritta a livello di singolo intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La misura non prevede l'attivazione di operazioni relative a programmi di scambi e visite interaziendali e

forestali.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la misura.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 3 è l'Art. 16 del Reg. 1305/2013.

Definizioni rilevanti:

“agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.

Specifiche previsioni sono contenute all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come emerso dall'analisi di contesto la regione Calabria si caratterizza per un importante patrimonio di produzioni agricole biologiche e di riconoscimenti di regimi di qualità certificati che, ad oggi, presentano ampie opportunità di valorizzazione sui mercati regionali ed extra-regionali.

In particolare, la rilevata bassa capacità di commercializzare le produzioni agricole biologiche, richiede un intervento di sostegno all'organizzazione della filiera “bio”, rilevato nei fabbisogni di programma F8 e F9, che passa anche attraverso il sostegno alla certificazione e promozione sui mercati di tali produzioni, al fine di conseguire il beneficio, in termini di valore aggiunto, che può essere acquisito attraverso la certificazione del prodotto.

Allo stesso tempo, sempre nell'ambito dell'analisi di contesto la Calabria si caratterizza per avere un numero interessante di riconoscimenti DOP/IGP, ad oggi pari complessivamente a 15 prodotti (6% dei 245 riconoscimenti a livello nazionale). Tuttavia le quote di SAU dedicata a tali produzioni e lo stesso valore aggiunto dei prodotti certificati, rapportato al valore complessivo del comparto di appartenenza, può essere notevolmente ampliato e migliorato.

Nell'ambito di tale contesto regionale la Misura fornisce il proprio contributo diretto al fabbisogno F11 del programma, agendo a favore della tracciabilità della qualità dei prodotti regionali, ed allo stesso tempo, intercede in maniera trasversale sulla competitività delle imprese e sullo sviluppo e composizione delle filiere agroalimentari (F4-F8-F9-F20) e sullo sviluppo della cooperazione tra piccole aziende agricole (F5). La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la sollecitazione alla diffusione da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione delle aziende agricole, e la comunicazione, da parte di associazioni di produttori, delle caratteristiche identificative della qualità dei prodotti certificati, nell'ambito del mercato interno.

La logica di intervento della Misura si muove lungo due direttrici: la prima, prevede un'azione di sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore degli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità, limitata nel tempo e finalizzata all'adozione del regime

di qualità o alla certificazione dell'azienda agricola; la seconda, prevede un'azione di sostegno a favore di associazioni di produttori finalizzata a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'articolo 16 del Regolamento 1305/2013 e che sono elencate nella descrizione dell'operazione di cui alla sub-misura 3.1 del programma.

Il vantaggio offerto dall'attuazione della Misura è pertanto duplice, da un lato sostiene il miglioramento qualitativo delle produzioni e la definizione di parametri e caratteristiche "universalmente" riconosciute nei mercati interni come portatrici di qualità degli alimenti, nonché di processi produttivi più sostenibili relativi a prodotti agricoli ed agroalimentari; dall'altro determina la possibilità di comunicare tali caratteristiche sui mercati e verso consumatori sempre più attenti alla qualità della propria alimentazione.

La Misura favorisce il recupero di competitività delle produzioni e, quindi, delle imprese, e punta alla costruzione di una catena del valore che sia in grado di remunerare in maniera più equilibrata ed adeguata la fascia dei prodotti alimentari che aderiscono a regimi di qualità.

La Misura, anche alla luce delle novità normative introdotte con l'adozione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che completa il Reg. (UE) n. 1151/2012, si propone di favorire il sostegno alla partecipazione, per la prima volta, ai prodotti che saranno contrassegnati dall'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna", da istituirsi nell'arco del periodo di programmazione.

La Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori, che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta a:

- a. regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - i. regolamento (UE) n. 1151/2013, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, Specialità Tradizionali Garantite, indicazione facoltativa prodotti di montagna);
 - ii. regolamento (CE) n. 834/2007, produzione biologica;
 - iii. regolamento (CE) n. 110/2008, indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 - iv. regolamento (UE) 251/2014 (che abroga il regolamento (CE) 1601/91), vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
 - v. parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 1308/2013, denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo;
- b. regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri previsti all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 quali, il Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia ed il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
- c. regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

La Misura, qualora istituite nuove "indicazioni facoltative di qualità" ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) 1151/2012, sostiene l'adozione di tali indicazioni.

La Misura concede aiuti ad associazioni di produttori per attività di informazione e promozione svolte nel mercato interno e relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, quali i regimi di qualità riportati e descritti ai punti a) e b) precedenti.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA:

FA 3A *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, la Misura, sostenendo la diffusione dell’adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai consumatori degli elementi qualitativi che le caratterizzano, contribuisce alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari ed il raggiungimento di un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni, attraverso la promozione della conoscenza delle precipue caratteristiche di qualità e sostenibilità delle produzioni certificate. Importante è il ruolo che può assumere la misura a favore della certificazione e della promozione delle produzioni biologiche regionali.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al perseguimento degli obiettivi e della finalità della Focus Area:

FA 2A – *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*, la Misura, agendo positivamente sul miglioramento del valore aggiunto delle produzioni e la migliore collocazione dei prodotti sui mercati, sostiene indirettamente il miglioramento delle prestazioni economiche e può determinare miglioramenti nell’orientamento al mercato delle aziende agricole, in particolare quelle di più piccola dimensione.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** in quanto, agendo sulla diffusione dei regimi di qualità certificata, ai quali sono sottesi disciplinari che regolamentano la sostenibilità ambientale delle produzioni, primo fra tutti il regime biologico, è in grado di stimolare ed estendere una conduzione più sostenibile delle attività agricole.

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** in quanto, agendo sulla diffusione di regimi di qualità certificata e sulla diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, che per loro natura sono basati su vincoli ed impegni clima friendly, contribuisce alla riduzione emissioni climalteranti ed all’assorbimento di CO2 ed altresì a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure, declinate in tipologie di intervento:

Sub-misura 3.1 – sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità:

3.1.1 sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità.

Sub-misura 3.2 – aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni:

3.2.1 attività di informazione e promozione dei gruppi di produttori sui mercati interni.

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. 03.01.01 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per l'attuazione dell'intervento, al fine di cogliere e superare le criticità di attuazione registratesi nel precedente periodo di programmazione per l'intervento di sostegno all'adozione di regimi di qualità da parte delle aziende agricole, che nei fatti è stato determinato da un forte peso della gestione amministrativa da parte del singolo beneficiario (nella regione in larga parte di piccola dimensione), si ritiene opportuno attuare l'intervento a favore delle associazioni di agricoltori. Il meccanismo di attuazione dell'intervento prevede domande di sostegno uniche presentate da associazioni di agricoltori, a favore dei singoli associati che rispettano le condizioni di ammissibilità richieste per l'intervento. L'intervento agisce sui fabbisogni F4 e F11 del Programma, in quanto sostiene l'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale e, di conseguenza, il rafforzamento, in termini di conseguimento di un maggiore valore aggiunto sui mercati. Essendo prevista l'attuazione dell'intervento in modalità cooperativa, a livello di associazione di produttori, essa interviene altresì sul fabbisogno F5 del Programma. In particolare, l'intervento è in grado di contribuire alla valorizzazione commerciale della filiera "bio" regionale, portando il proprio apporto ai fabbisogni F8 e F9 del Programma.

Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore di propri singoli associati i quali, individualmente, partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 per come ripresi e dettagliati nella presente scheda della Misura 3.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE.

Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>.

Per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012, secondo quanto disposto con Regolamento delegato (UE) 665/2014, ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare.

Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013. In Italia, i prodotti che hanno ottenuto tale riconoscimento in quanto rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria corrispondono: al Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia; il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

Per i regimi di qualità “facoltativi” dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di “best practice” dell’Unione, consultabili su:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EN:PDF>

Per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su:
<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni

geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento UE 251/2014, , che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ed abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gli agricoltori a favore dei quali viene richiesto il sostegno devono corrispondere alla definizione di “agricoltore in attività” ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i “costi fissi” occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Per costi fissi si intendono:

- a. le spese di iscrizione al regime di qualità;
- b. le spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- c. le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le associazioni di agricoltori sono ammissibili al sostegno se possiedono i seguenti requisiti:

- avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto.

Per prima partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati si intende la prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità. L’iscrizione al regime di qualità deve avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno alle spese per l’iscrizione al regime di qualità è concesso alla singola azienda agricola per una sola volta per lo stesso regime.

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare, per la prima volta, ad uno dei regimi di qualità sostenuti dall’intervento, e cioè:

1. ad un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:

- a. DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell’Unione (Reg. 1151/2012 e relativo Regolamento delegato 665/2014);
- b. Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
- c. Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)
- d. IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- e. Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE)1308/2013.

2. ad un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013:

- a. Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- b. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»

Oppure partecipare ad uno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli, quali:

- a. Rintracciabilità di filiera ISO 22005;
- b. Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto;
- al maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
- all'adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il massimale annuo di € 3.000,00 è stato fissato, in coerenza con l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, e previa analisi dei costi medi a livello nazionale e regionale.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione viene riportata a livello di misura.

--

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri dettati all'art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, sono i seguenti: Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante
--

«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi ammissibili di certificazione di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Rintracciabilità di filiera ISO 22005;

Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

8.2.3.3.2. 03.02.01 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l'acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri.

L'intervento agisce sui fabbisogni F8, F9 e F11 del Programma, in quanto consente di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo indirettamente sul rafforzamento della competitività delle singole aziende agricole (F4). Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

Le attività di informazione e promozione sostenute dall'intervento possono riguardare soltanto i prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito dell'intervento 3.1.1, per come declinati nella sezione "informazioni specifiche per l'intervento" del presente intervento.

Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;
- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati.
- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.
- per le indicazioni geografiche istituite per le "bevande spiritose" a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>.
- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all'Allegato II del

Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) 665/2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento (UE) 251/2014, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 .

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011,

“Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica”.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall'attuazione di un'azione di informazione e/o promozione ammissibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da:

- spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche relazioni;
- spese per la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti;
- costi per la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- costi per pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web;
- costi per cartellonistica;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- costi per la realizzazione di campagne promozionali, incluse attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.Re.Ca.;
- costi per la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop con operatori economici;
- costi per l'acquisto di spazi pubblicitari.
- Spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui all'art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili le attività di promozione e informazione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, fatta esclusione per i regimi volontari di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013, per i quali è stato emanato almeno un avviso pubblico per l'accesso al sostegno di cui all'intervento 3.1.1, anche se lo

stesso avviso pubblico risultasse andare deserto.

Il progetto delle attività presentato deve avere per oggetto uno o più dei seguenti regimi di qualità.

1. Un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali (art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1305/2013) ammissibili all'intervento 3.1.1, cui si rimanda.

2. Un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 per come individuati nella sezione "informazioni specifiche" del presente intervento, cui si rimanda.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate deve essere conforme alla normativa UE e nazionale in vigore.

Per come indicato all'art. 4(2) del Regolamento di attuazione (UE) 807/2014 i tipi di azioni ammissibili devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale;
- b. attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità di cui trattasi.

Non sono ammissibili all'aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all'acquisto utilizzando l'origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti coperti di regimi di qualità quali:

- a. quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012, quali i prodotti DOP e IGP;
- b. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008, quali le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- c. quelli introdotti dal capo III del Regolamento (UE) 251/2014, quali le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- d. quelli introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, quali le denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzione tradizionale nel settore vinicolo.

In questi casi l'origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia secondaria al messaggio principale.

Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici marchi commerciali.

L'attuazione dell'operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli (COM (2013) 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell'ambito del programma di sostegno nazionale sui mercati interni nel settore del vino (art. 45(1)(a) del Reg. (UE) 1308/2013). Le condizioni

di complementarietà da rispettare devono essere coerenti ai contenuti del capitolo 14 del PSR, cui si rimanda.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, questo per agire con maggiore efficacia sulla composizione delle filiere alimentari di qualità;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, produzioni biologiche, per agire con maggiore efficacia sul recupero posizione di mercato e di incremento di valore aggiunto conseguibile dallo specifico comparto, assegnando maggiore priorità alle produzioni biologiche con un chiaro e riconoscibile legame con un dato territorio;
- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di produzione e/o di valore aggiunto;
- alla rappresentatività del soggetto proponente in termini di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità);
- all'adesione contemporanea all'intervento 3.1.1
- all'appartenere a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile

Con la finalità di evitare la "polverizzazione degli interventi" e di garantire una buona efficacia degli stessi, ed allo stesso tempo di modulare i programmi di intervento alle diverse dimensioni che assumono le produzioni regionali certificate attraverso regimi di qualità, viene fissata una soglia minima e massima di spesa ammissibile.

I progetti presentati devono avere una dimensione di spesa compresa tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 500.000,00.

Per prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato si applica il Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'informazione è riportata a livello di misura.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per l'intervento.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole,

alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente per l'intervento.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Per l'intervento della sub-misura 3.1, un rischio moderato associabile alla difficoltà di verificare un doppio finanziamento di agricoltori nelle associazioni beneficiarie del sostegno, che potrebbero aver già partecipato a regimi di qualità (ECR10).
2. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi dei piani di informazione e promozione che, data la loro natura prevalentemente immateriale sono più complessi da valutare (ECR2).
3. Per l'intervento della sub-misura 3.2, un rischio basso viene rilevato in merito al sostegno ad attività per la promozione di marchi commerciali e/o che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine (ECR 3).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR10 può essere mitigato attraverso la raccolta e messa a sistema periodico di dati provenienti da enti ed istituzioni competenti per la tenuta degli elenchi delle imprese certificate, anche solo attraverso la trasmissione del CUA identificativo dell'azienda.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore, in particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo, che il valutatore dovrà utilizzare nell'analisi della congruità dei costi esposti in domanda di aiuto e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento.

3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso l'utilizzo di un formulario (appositamente predisposto dalla Regione) da far utilizzare in sede di presentazione della domanda di sostegno, in cui devono essere illustrate in maniera chiara e dettagliata le singole attività e le modalità di esecuzione del piano di informazione/promozione presentato a valere sull'intervento della submisura 3.2. Inoltre, in sede di valutazione del piano/programma di informazione promozione presentato per il sostegno, il valutatore sarà dotato di una check-list dettagliata attraverso la quale controllare il rispetto di tutte le condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento delegato 807/2014. Nella fase di verifica e controllo delle spese e delle attività sostenute, in relazione ai pagamenti per stato di avanzamento ed a collaudo finale, viene previsto un attento esame della congruenza tra le attività eseguite e le modalità di attuazione e quelle oggetto del programma approvato.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sull'utilizzo di sistemi di comunicazione con enti ed istituzioni esterne per la raccolta e messa a sistema di informazioni utili alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto beneficiario.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la sub misura/operazione.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'informazione è riportata a livello di singolo intervento.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(a) del Reg. (UE) 1305/2013 riconosciuti nella regione Calabria:

- Prodotti ottenuti con metodo biologico, Reg. (CE) n. 834/2007
- Prodotti DOP e IGP, Reg. (CE) 834/2007:
 - salumi di Calabria DOP (salsiccia, sopressata, pancetta e capocollo);
 - caciocavallo silano DOP;
 - olio Bruzio DOP, olio di Lamezia DOP, Olio Alto Crotonese DOP;
 - olio essenziale di bergamotto DOP;
 - clementine di Calabria IGP;
 - cipolla rossa di Tropea Calabria IGP;
 - patate della Sila IGP;
 - fichi di Cosenza DOP;
 - liquirizia di Calabria DOP;
 - limoni di Rocca Imperiale IGP;
 - pecorino crotonese DOP
 - ricotta affumicata crotonese DOP.
- Vini DOP (e DOC): Cirò, Melissa, S. Anna di Isola Capo Rizzuto, Savuto, Lamezia, Scavigna, Greco di Bianco, Bivongi, Terre di Cosenza.
- Vini IGP (e IGT): Arghillà, Costa Viola, Condoleo, Calabria, Esaro, Lipuda, Locride, Palizzi, Pellaro, Scilla, Val di Neto, Valdamato, Valle del Crati.
- Indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da istituirsi nell'ambito del Reg. (UE) 1151/2012 ed in particolare i "prodotti di montagna" per come definiti nel Regolamento delegato (UE) n.

665/2014.

Regimi di qualità di cui all'art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 ammissibili:

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
- Sistema di qualità nazionale zootecnia di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Base giuridica della Misura 4 è l'Art. 17 del Reg. 1305/2013.

L'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente.

L'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 si applica agli investimenti nell'irrigazione.

Regolamento 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e vendita e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

In ragione di questa duplice finalità (competitiva e climatico-ambientale) essa interviene su diversi fabbisogni individuati dal Programma e, per questo motivo, ad essa viene riservata un'importante quota finanziaria del Programma. Il peso finanziario assegnato alla misura, d'altra parte, è da ricondurre all'importanza strategica che occupa il settore primario all'interno della struttura economica ed occupazionale della Regione.

Al fine di acquisire nell'ambito del PSR i principi e gli obiettivi generali della "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014), la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della "Strategia".

Nella consapevolezza che l'intervento programmato attraverso la misura è in grado di concorrere congiuntamente sia sui fabbisogni di natura competitiva (assegnando priorità alle soluzioni/tecniche/tecnologiche e di prodotto), che sui fabbisogni di natura climatico-ambientale (determinando soluzioni più equilibrate costi/benefici), è possibile ricondurre le singole tipologie di intervento in cui si articola la misura prevalentemente ad uno od all'altro aspetto, sulla base dei principali obiettivi delle operazioni e la natura delle spese ammissibili, collocandole all'interno delle focus area direttamente interessate.

Per quanto attiene specificatamente alle finalità correlate alla competitività delle aziende agricole e, più in generale, del sistema agroalimentare, essa interviene sul fabbisogno F4, sostenendo gli investimenti aziendali per conseguire una maggiore competitività ed orientamento al mercato; sul fabbisogno F7,

sostenendo il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori professionalizzati; sul fabbisogno F6, sostenendo l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e forestali; sui fabbisogni F8 e F9 sostenendo la strutturazione della filiera del settore agroalimentare al fine di favorire la partecipazione e l'accesso al mercato da parte di tutte le aziende agricole e la creazione di maggiore valore aggiunto.

Per quanto attiene alle finalità correlate all'ambiente ed al clima essa contribuisce al fabbisogno F14, nella misura in cui interviene positivamente sulla biodiversità agricola (sia attraverso investimenti produttivi che investimenti non produttivi) e sulle emissioni climalteranti; sul fabbisogno F18 del Programma, sostenendo l'efficientamento energetico del comparto agroalimentare ed il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; sui fabbisogni F15, F16 sostenendo l'uso efficiente delle risorse idriche e, di conseguenza, sviluppando una maggiore adattabilità dell'agricoltura regionale agli effetti attesi dai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce, altresì, attraverso la prioritizzazione degli investimenti sostenuti, ad intervenire sui fabbisogni F17, F20 e F21, al fine di mitigare il rischio erosione idrica dei suoli agricoli regionali, per migliorare la sostenibilità della zootecnia riducendone le pressioni sull'ambiente, e per mantenere la produttività dei suoli agricoli. La misura, in tal senso, è in grado di esercitare il proprio contributo sia sui fattori scatenanti il cambiamento climatico (emissioni) che sulla capacità di adattamento agli stessi (gestione risorsa idrica, qualità dei suoli, qualità dell'aria).

L'obiettivo strategico di competitività associato alla misura è di aumentare l'orientamento al mercato delle aziende agricole, posizionare e garantire la permanenza dei prodotti regionali su mercati di riferimento specializzati, al fine di migliorare la catena di produzione del valore e la migliore distribuzione dello stesso lungo la filiera.

L'obiettivo strategico climatico-ambientale è di contribuire a migliorare le prestazioni ambientali del comparto agricolo, aumentando la capacità di utilizzare in maniera sostenibile i servizi ecosistemici (fertilità, fotosintesi, impollinazione, controllo biologico dei parassiti, ciclo dei nutrienti, servizi idrologici) e, allo stesso tempo, sviluppando servizi ecosistemici (regolazione del suolo e delle acque, sequestro di carbonio e servizi culturali).

La Misura assegna un ruolo centrale allo sviluppo delle produzioni e delle lavorazioni biologiche e viene mirata a rafforzare e diffondere le produzioni di origine autoctona ed il recupero della biodiversità animale e vegetale, maggiormente in grado di adattarsi alle tipologie dei suoli e del microclima, esercitando, così minori pressioni su suolo e risorsa idrica ed allo stesso tempo mitigando il rischio erosione idrica. Essa non sostiene interventi agronomici per colture impiantate su areali che non presentino le opportune condizioni attitudinali dei suoli, individuate attraverso l'uso della Carta dei suoli della Regione Calabria o attraverso strumenti e studi di valore scientifico, adottate quale strumento programmatico da parte della Regione Calabria (per come indicate al paragrafo 8.1 del Programma).

La Misura interviene prioritariamente, all'interno dei settori "strategici" per l'economia agricola regionale, che vengono individuati come quelli che *a*) registrano i volumi più consistenti di Produzione Lorda Vendibile -PLV- (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, zootecnia, cerealicoltura); *b*) quelli che, pur registrando minori volumi di PLV, presentano forti caratterizzazioni e legami prodotto/territorio o rappresentano produzioni di "nicchia" o da cui si attende un futuro sviluppo (prodotti di montagna, apicoltura, castanicoltura, corilicoltura).

Può sostenere anche interventi per altri settori che riguardano prodotti di nicchia che abbiano una ridotta

rilevanza economica purché siano corredate da un'analisi di filiera che evidenzii le criticità, i bisogni e gli interventi prioritari. In tal caso le analisi di filiera presentate per settori non prioritari, che risultino rispondenti a tutti i requisiti richiesti, saranno rese pubbliche al fine di dare la possibilità di presentare domanda per il sostegno agli investimenti in quella filiera.

La Misura sostiene la concentrazione degli investimenti che riguardano l'infrastrutturazione a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura, assumendo come prioritari gli ambiti di rilevante concentrazione dell'attività agricola e forestale.

La Misura sostiene, altresì, l'intervento su specifiche aree individuate sul territorio regionale, assegnano priorità alle aree protette e aree Natura 2000, finalizzati a ripristinare e restaurare le caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale, per restituirne la loro visibilità ed il loro mantenimento, consentire la salvaguardia della biodiversità e renderli maggiormente resilienti ai rischi derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La Misura potrà essere attivata attraverso i seguenti approcci progettuali:

- a. investimenti presentati da imprese singole e/o associate, per programmi di sviluppo aziendale;
- b. investimenti inseriti all'interno di progetti integrati di filiera (PIF) o progetti integrati per le aree rurali (PIAR) la cui modalità di attuazione è descritta nella sezione 8.1 del PSR;
- c. investimenti collettivi, come definiti dalla presente Misura;
- d. investimenti inseriti in un "pacchetto di misure", ossia bandi multimisura, attraverso i quali il singolo beneficiario potrà accedere con una sola domanda di aiuto a più di una misura del PSR.

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi e delle finalità delle Priorità 2-3-4-5 ed in particolare delle seguenti FA:

FA 2A *"Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione"*, la misura sostiene gli investimenti materiali ed immateriali all'interno delle aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni economiche delle stesse, sia all'interno di programmi di innovazione-ammodernamento-ristrutturazione dell'azienda che in termini di innovazione e/o miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali e migliore capacità di collocare sui mercati gli stessi prodotti (prevalentemente attraverso la submisura 4.1); la misura sostiene, altresì, gli investimenti infrastrutturali strategici in grado di determinare un ambiente più favorevole allo sviluppo ed alla

nascita di nuove attività agricole ed il potenziamento delle infrastrutture e a servizio dello sviluppo economico sostenibile delle foreste (prevalentemente attraverso la submisura 4.3).

FA 2B *"Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"*, la misura sostiene gli investimenti aziendali presentati da nuovi "giovani imprenditori agricoli qualificati" che si insediano per la prima volta in azienda (pacchetto giovani del PSR), attraverso la submisura 4.1.

FA 3A *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali"*, la misura sostiene gli investimenti delle aziende agricole e delle aziende agroalimentari con la finalità di migliorare ed incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole

ed agroalimentari ed posizionamento sui mercati; incrementare il valore aggiunto delle produzioni e mantenere e/o produrre nuova occupazione, anche attraverso i Progetti Integrati di Filiera (PIF), gli investimenti collettivi e creazione e sviluppo della filiera corta (prevalentemente attraverso la submisura 4.2).

FA 4A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli naturali specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa*” la misura sostiene investimenti non produttivi, prioritariamente nelle aree Natura 2000, che hanno la finalità di salvaguardare e migliorare la biodiversità e di ripristinare e salvaguardare elementi tipici/storici del paesaggio agrario e rurale regionale (prevalentemente attraverso la submisura 4.4), essa, inoltre, prioritarizza l’intervento verso investimenti produttivi in grado di presidiare e/o di reintrodurre elementi del patrimonio e della biodiversità agricola regionale.

FA 4C “*Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*” la misura adotta due principi fondamentali in grado di incidere sulla qualità dei suoli e della loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, quali: priorità agli investimenti che non determinano consumo di suolo agricolo; gli investimenti agronomici devono essere sostenuti in coerenza con lo stato delle conoscenze scientifiche acquisite in ordine all’attitudine dei suoli agricoli (no impianti colturali su areali con attitudini non adeguate alle coltivazioni impiantate) e devono essere selezionati e sostenuti, prioritariamente, in funzione della loro capacità/attenzione all’adattamento ai cambiamenti climatici (attraverso un’azione trasversale della misura, con adozione di principi di criteri di selezione pertinenti).

FA 5A “*Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura*”, la misura sostiene investimenti innovativi nelle infrastrutture di approvvigionamento, gestione ed utilizzo delle risorse idriche in agricoltura ed investimenti innovativi realizzati nelle aziende agricole, rivolti alla riduzione dei consumi idrici attraverso l’ammodernamento infrastrutturale, la definizione dei fabbisogni ottimali, il monitoraggio ed all’uso efficiente della risorsa idrica utilizzata dall’agricoltura (attraverso le submisure 4.1 e 4.3).

FA 5C “*Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili*”, la misura sostiene gli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese del comparto agroalimentare finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, agevolando la sostituzione di energia consumata che proviene da fonti “fossili” con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili (prevalentemente attraverso le submisure 4.1 e 4.2);

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **ambiente** agendo sia direttamente (investimenti non produttivi) che indirettamente (prioritarizzando gli investimenti produttivi) sulla P4 dello sviluppo rurale. In particolare essa contribuisce alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità agricola ed ambientale (anche nelle aree Natura 2000 e altre aree protette) e, attraverso l’adozione dei principi “nullo consumo del suolo” e “no nuovi impianti colturali in areali agricoli senza adeguate attitudini”, è in grado di agire a favore della qualità dei suoli agricoli e della riduzione delle pressioni sulla qualità delle risorse idriche e dell’aria (minori input inquinanti e minore consumo di risorsa), inoltre, sostenendo l’ammodernamento del parco macchine e delle tecnologie utilizzate nelle aziende e, più in generale, l’efficientamento energetico, è in grado di ridurre le pressioni sulla qualità dell’aria (minori emissioni).

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale **clima** sia direttamente (investimenti a prevalente finalità climatica) sulla P5 dello sviluppo rurale, che indirettamente (prioritarizzando gli investimenti con prevalente finalità produttiva) determinando un effetto positivo rispetto all’obiettivo di migliorare le

prestazioni verso un'economia a basse emissioni di carbonio (uso più efficiente energia di processo, minori emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniacca). Essa è altresì in grado di agire sul grado di adattabilità e di resilienza ai cambiamenti climatici, ponendosi l'obiettivo di rendere più efficiente (quantità) la gestione delle risorse idriche e proteggere e migliorare la qualità e la produttività dei suoli agricoli.

La Misura ha un effetto determinante rispetto all'obiettivo trasversale **innovazione** in quanto risulta essere lo strumento principale, sostenendo gli investimenti innovativi materiali ed immateriali nel comparto agroalimentare, attraverso il quale spingere il sistema economico del comparto agroalimentare delle aree rurali regionali ad adottare le migliori tecniche, tecnologie e modelli innovativi oggi disponibili sul mercato.

L'intervento della Misura si articola attraverso l'azione di quattro sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di operazioni:

Sub-misura 4.1 – investimenti nelle aziende agricole che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende:

- 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole
- 4.1.2 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore
- 4.1.3 Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole
- 4.1.4 Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole

Sub-misura 4.2 – investimenti che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca:

- 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli approccio di filiera (PIF) ed approccio individuale

Sub-misura 4.3 – investimenti che riguardino l'infrastrutturazione necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento dell'agricoltura e della silvicoltura:

- 4.3.1 Miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della silvicoltura
- 4.3.2 Infrastrutturazione per la gestione efficiente delle risorse idriche

Sub-misura 4.4 - investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale:

- 4.4.1 Restauro di paesaggi e caratteristiche tipiche in ambiente agricolo
- 4.4.2 Acquisto attrezzature a difesa della biodiversità nei siti Natura 2000 ed aree protette.

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 04.01.01 – Investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione all'interno delle aziende agricole finalizzati al miglioramento della competitività e della sostenibilità aziendale.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F4, F8 e F9 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la competitività delle imprese agricole ed il miglioramento qualitativo delle produzioni regionali. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniacca.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 4A, 4B,4C e 5D.

Esso interviene a sostegno dei processi di ammodernamento ed innovazione delle aziende agricole agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici, tecnologici, logistici e commerciali con la finalità di migliorare le prestazioni economiche e la competitività e di migliorare la sostenibilità globale dei processi delle aziende attraverso investimenti per:

- la razionalizzazione e l'efficientamento nell'utilizzo fattori produttivi, ivi inclusi i fattori infrastrutturali e strutturali;
- l'uso sostenibile dei suoli;
- l'introduzione di miglioramenti fondiari, tecnologici e di colture e pratiche agronomiche migliorative;
- il miglioramento delle condizioni fitosanitarie delle colture arboree attraverso l'uso di materiale certificato prodotto in ambiente controllato;
- l'introduzione di miglioramenti strutturali, tecnologici e logistici per il mantenimento qualitativo del prodotto e trasformazione e per la commercializzazione e vendita del prodotto aziendale;
- il miglioramento della qualità delle produzioni agricole.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013

Regolamento 1308/2013 (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta i "Contratti di Rete" tra imprese.

"Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia di ambiente" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo n. 163/06, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni, e successive modifiche ed integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto MiSE del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano

l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/20/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per:

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti, e delle dotazioni aziendali;
2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
7. adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
8. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
9. l'efficientamento energetico (isolamento termico, degli edifici, razionalizzazione/efficientamento

e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice e illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici;

10. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino ad *i)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato

11. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);

Le spese di nuova costruzione di cui al punto 2) precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui al punto 2) precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico;
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolazione.

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della

comprensione o dell'attuazione della misura" cui si rimanda.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente e deve possedere: una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento realizzato deve essere usato in comune, secondo quanto indicato nelle "informazioni specifiche dell'intervento", cui si rimanda.

L'azienda agricola, alla data di presentazione della domanda, deve avere una dimensione economica aziendale, minima, maggiore o uguale a 12.000 euro di Produzione Standard in zone soggette a svantaggi naturali e maggiore o uguale a 15.000 euro di Produzione Standard nelle altre aree. Limitatamente ai programmi di investimento che prevedono variazioni nell'assetto produttivo (cambio dell'orientamento tecnico economico - OTE -), la dimensione economica aziendale minima per l'accesso al sostegno può essere verificata in funzione dei risultati del programma di investimento, se debitamente giustificato attraverso il piano di sviluppo aziendale. In questo caso è condizione di ammissibilità che il piano di sviluppo aziendale attesti che la realizzazione del programma di investimenti è in grado di determinare una dimensione economica in Produzione Standard pari almeno al doppio di quella prevista quale soglia minima all'intervento (ossia almeno 24.000 euro per le zone soggette a svantaggi naturali ed almeno 30.000 euro per le altre aree).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi: miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell'ambito dei prodotti dell'allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo

concesso per la realizzazione dell'intervento;

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- al maggiore incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggiore valore aggiunto prodotto, all'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e alla maggiore redditività di impresa;
- alla maggiore coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT, cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni gas ad effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola ai cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR), assegnano priorità più elevata ai prodotti biologici;
- all'appartenenza del soggetto proponente ad un Progetto Integrato di Filiera, quale impresa agricola conferitrice di prodotto (questo principio dovrà avere un peso minore e non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche);

- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o si impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
- 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato. Per tali investimenti non viene applicata la maggiorazione del 10%.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione degli interventi sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e impegni da rispettare in termini di "stabilità dell'intervento" (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale .
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono

essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezziario regionale".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico" la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una

valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub-misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa, occorre finalizzare l'intervento al fine di indirizzare le risorse verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dal sostegno pubblico.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un'adeguata remunerazione del lavoro dell'agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non inferiore a 15.000 euro nelle altre aree.

Con la finalità di mirare ulteriormente l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro (dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Al fine di evitare l'"effetto peso morto" o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 250.000 euro di Produzione Standard totale. Alle aziende ricadenti all'interno di questa dimensione economica è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza con un punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d'altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti "aggiuntivi" rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E' il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come "D" e "C" dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che vi operano. Per cui diventa strategico privilegiare anche l'aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.2. 4.1.2 – Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende agricole.

L'intervento è attivato attraverso il "pacchetto giovani", per come descritto nell'ambito delle informazioni specifiche dell'intervento "definizione di progetti integrati", cui si rimanda, che riconosce al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta, la possibilità di accedere, a seguito di bando, alla submisura 4.1 del PSR, unitamente al riconoscimento di un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale (6.1).

Le finalità e le tipologie di investimento che vengono sostenute attraverso il presente tipo di operazione sono descritte nell'operazione 4.1.1 (investimenti per il miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole) cui si rinvia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F7 del PSR, favorendo l'ingresso di nuovi giovani agricoltori qualificati ed indirettamente al fabbisogno F4, contribuendo a migliorare la competitività delle imprese agricole. Essa agisce, altresì, a favore dei fabbisogni che declinano obiettivi climatico ambientali, quali F14, F17, F18 e F20 del PSR, nei termini in cui è in grado di favorire la gestione sostenibile dei suoli e della biodiversità agricola e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed ammoniaca e del fabbisogno F16 nei termini in cui sostiene dell'utilizzo sostenibile della risorsa irrigua da parte delle aziende (in termini di qualità delle acque).

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 2B dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A, 4A, 4C, e 5D.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Decreto 24 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani agricoltori come definiti all’art. 2(n) del Regolamento (UE) 1305/2013, e cioè una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013 e si riferiscono ad investimenti per

1. miglioramento fondiario collegato alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali;
2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione/miglioramento/ampliamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale;
3. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e per la trasformazione/lavorazione/commercializzazione delle produzioni aziendali;
4. realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, comprese le strutture realizzate con tecnologie in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
5. acquisizione di hardware finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
6. attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa) e la salvaguardia della biodiversità agricola/zootecnica;
7. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione aziendale;
8. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
9. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *h)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
10. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce);
11. acquisto di terreni nella misura massima del 10% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali di cui alla precedente lettera *i)*.

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *b)* precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'azienda agricola e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'azienda agricola, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione del costo

di acquisto del terreno e delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b*) precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Il presente intervento non finanzia investimenti nell'irrigazione e non finanzia interventi nel campo delle energie rinnovabili.

Ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano al presente intervento sono elencate nelle informazioni specifiche della Misura 4 nella sezione "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione o dell'attuazione della misura", cui si rimanda.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto deve essere presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" per come descritto alla sezione "*definizioni di progetti integrati*" delle informazioni specifiche dell'intervento. Nello specifico valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicati nell'intervento 6.1.1 del PSR. Sono ammessi gli investimenti che soddisfano i seguenti obiettivi miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato a condizione che il prodotto finale rientri nell'ambito dei prodotti dell'allegato I del trattato.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 2B in cui viene attivata.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi e la dimensione economica in Produzione Standard previste per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alle maggiori competenze (di studio o professionali) in campo agricolo di cui è in possesso il giovane agricoltore;
- al maggior incremento della dimensione economica in Standard output dell'azienda agricola proponente;
- al maggior valore aggiunto prodotto, l'innovazione di prodotto o di funzione d'uso del prodotto e la redditività di impresa;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come richiamate nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT", cui si rimanda;
- all'appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola (targettizzazione dell'azienda agricola riportata nelle informazioni specifiche dell'intervento "focalizzazione del sostegno verso aziende agricole in linea con l'analisi SWOT");
- agli investimenti che non consumano suolo agricolo;
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di determinare effetti positivi multipli sulle tematiche ambientali di maggiore rilievo per la Calabria (biodiversità agricola, qualità dei suoli, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni di gas effetto serra);
- agli investimenti che si dimostrano maggiormente in grado di migliorare l'adattabilità e la capacità di resilienza dell'attività agricola agli effetti dei cambiamenti climatici in termini di rischio erosione suoli;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio svantaggiato (importanza decrescente: zone di montagna di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree rurali classificate dal Programma come aree "D" e "C");

- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata (prodotti di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR);
- all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma di spesa misurata attraverso un indice che mette in rapporto il valore finanziario dell'investimento con la dimensione economica (in standard output) dell'impresa proponente;
- alle aziende che hanno stipulato o sui impegnano a stipulare assicurazioni sul rischio agricolo.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato.

I criteri di selezione saranno determinati per consentire di assegnare maggiore priorità agli interventi che meglio agiscono rispetto ai tre temi trasversali dello sviluppo rurale, ambiente (biodiversità agricola, qualità dei suoli e qualità delle acque), clima (riduzione emissioni, mitigazione rischio erosione dei suoli) e innovazione (innovazione di prodotto e di funzioni d'uso del prodotto), assegnando precedenza alle tematiche clima e ambiente.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
- 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, il sostegno è del 50% del costo dell'investimento ammissibile realizzato.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).

2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'applicazione del principio del criterio di selezione relativo "all'efficienza della spesa ed alla capacità del soggetto proponente di fare fronte al cofinanziamento del programma" (ECR 11).

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, in sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida di utilizzo che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento" e l'utilizzo di costi standard.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domanda di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati, le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di

controllo e di audit.

4. Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio "controllo dei controllori" la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto on continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR11 viene mitigato attraverso la costruzione di un algoritmo, i cui contenuti e logica di calcolo vengono condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza, che viene messo a disposizione al momento dell'emissione del bando di selezione. L'algoritmo è opportunamente bilanciato per evitare l'effetto "spiazzamento" e prevede un funzionamento "automatico", consente ai partecipanti al bando ed al valutatore di conoscere, la cui immissione dei dati restituisce il punteggio assegnato.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Informazione non pertinente per l'intervento.

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il "Pacchetto giovani imprese agricole"

Il "Pacchetto giovani imprese agricole":

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel "Pacchetto giovani" saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel "pacchetto", con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di indirizzare il sostegno verso le aziende che sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di competitività e livelli di reddito tali da consentire almeno un'adeguata remunerazione del lavoro dell'agricoltore e della famiglia agricola, il programma sostiene le imprese con una dimensione economica, espressa in Standard Output, non inferiore a 12.000 euro nelle aree svantaggiate e non

inferiore a 15.000 euro.

Al fine di evitare l'”effetto peso morto” o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico. Tali aziende, in relazione alla struttura del settore agricolo regionale, possono essere ricomprese tra le classi economiche da 15.000 euro di Produzione Standard totale e fino a 250.000 euro di Produzione Standard totale. Per le aziende ricadenti all'interno di questa dimensione economica, inoltre, è attribuita una priorità decrescente, al crescere della classe di dimensione economica di appartenenza, con punteggio sostanzialmente più elevato per le aziende di dimensione più piccola.

Le aziende agricole, d'altra parte, per affrontare il mercato spesso scontano difficoltà legate alla loro ubicazione territoriale. Si tratta di fattori (svantaggi naturali del territorio, difficili condizioni morfologiche, difficili condizioni climatiche, perifericità rispetto ai mercati ed ai consumatori) che determinano per le stesse aziende la necessità di effettuare investimenti “aggiuntivi” rispetto alle altre aziende regionali, che dipendono dalla loro ubicazione. E' il caso dei territori montani, ma anche delle aree rurali classificate come “D” e “C” dal PSR, nei quali il contesto strutturale presenta maggiori difficoltà per le aziende agricole che vi operano. Tali aziende, d'altra parte, rappresentano un universo importante per le funzioni che possono svolgere in termini di presidio (socioeconomico) dei territori agricoli regionali “più difficili” e di mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali più periferiche. Per cui diventa strategico privilegiare anche l'aspetto territoriale nella definizione del target di aziende beneficiarie del sostegno. Per tali ragioni, necessita attribuire una priorità a quelle aziende che sono localizzate in tali territori, la priorità sarà assegnata in ordine decrescente per: zone di montagna, aree rurali D, aree rurali C.

Il processo di targettizzazione delle aziende adottato dal PSR per il presente intervento consente, pertanto, di indirizzare al sostegno a quelle realtà che si rivolgono al mercato, quindi più dinamiche e maggiormente in grado di affrontare le sfide dei mercati, e che, data la propria dimensione economica e la propria localizzazione territoriale di svantaggio relativo, possono trarre maggiore beneficio dal sostegno pubblico.

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritarizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento ai nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.3. 4.1.3 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale, essa sostiene gli investimenti a livello aziendale finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione. L'intervento concorre:

- alla razionalizzazione ed al controllo dell'uso della risorsa idrica a fini irrigui;
- a migliorare l'adattamento degli effetti dei cambiamenti climatici nell'utilizzo della risorsa idrica.

L'intervento risponde direttamente ai fabbisogni F16 ed F14 del PSR, in quanto sostiene l'uso più efficiente della risorsa idrica utilizzata a scopi irrigui (sia in termini di fonti e sistemi di approvvigionamento che di riduzione dei consumi), ed allo stesso tempo, aumenta la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito degli impatti attesi sulla gestione delle risorse idriche.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area, 5A dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A e 2B.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).

Gli investimenti non dovranno implicare un aumento della superficie irrigua e non dovranno insistere su corpi idrici in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013, Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014).

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per :

- a. modalità alternative di approvvigionamento idrico rispetto al prelievo di acque sotterranee, con conseguente risparmio di risorsa irrigua;
- b. razionalizzare l’uso della risorsa irrigua ed il conseguente risparmio della stessa (raccolta e stoccaggio delle acque, ripristino elementi strutturali per miglioramento efficienza e funzionalità e sicurezza dei sistemi, recupero e trattamento acque reflue aziendali, reti aziendali per la distribuzione e l’utilizzazione dell’acqua, ivi inclusi i nuovi impianti di irrigazione e miglioramento degli esistenti, sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automazione);
- c. acquisizione di hardware finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) fino a c), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono

- ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato
- e. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) strettamente connessi alla gestione efficiente ed al risparmio della risorsa idrica utilizzata per fini irrigui.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate alla sezione 8.1 del PSR.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo.
2. nel caso di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese aderenti deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nella sezione "definizioni di investimenti collettivi" della misura.

Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale di cui al "pacchetto giovani" che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.3. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.3

devono risultare complementari e secondari rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

La domanda di aiuto deve riferirsi a programmi non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il conseguimento di un più efficiente uso dell'acqua. Il piano di sviluppo aziendale, redatto da un tecnico abilitato, deve riportare indicazioni tecniche precise sulla situazione ex-ante e sulla situazione ex-post dei consumi idrici dell'azienda e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

Nel caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile superiore a 5.000 m³ e massima inferiore a 250.000 m³, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Sono finanziabili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in cui ricade l'intero territorio della Regione Calabria.

Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

1. un risparmio minimo superiore al 5% nel caso di investimenti di ammodernamento di sistemi/impianti già efficienti (impianti a basso volume);
2. un risparmio minimo superiore al 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione.

Nel caso di riconversione irrigua:

1. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento, verso sistemi ad aspersione;
2. risparmio minimo superiore al 25% nel caso di riconversione da sistemi di aspersione verso sistemi di irrigazione localizzata a basso volume.

Non sono ammissibili interventi che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per motivi inerenti la quantità d'acqua.

E' condizione di ammissibilità per tutti gli interventi realizzati nell'ambito della presente operazione la

determinazione dello stato dei corpi idrici sotterranei e dei corpi idrici superficiali in cui ricade la localizzazione dell'investimento.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni decorrenza dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla maggiore riduzione dei consumi di risorsa idrica ai fini irrigui che va oltre i parametri minimi indicati dall'operazione; (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);
- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- alla localizzazione dell'iniziativa in territorio soggetto ad un rischio desertificazione più elevato, da individuarsi mediante l'utilizzo degli strumenti conoscitivi adottati dal Programma per come descritti al paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o di un progetto di filiera.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del:

- a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)
 - 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.
- b. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:
 - 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera b), sono maggiorate del 10% nel caso di

sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile alle aliquote di sostegno di cui alla lettera a) precedente.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi inclusa la condizione richiesta agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio e di impegni assunti in sede di presentazione della domanda di aiuto (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare il rischio relativo alla valutazione dell'effettiva capacità dell'intervento di determinare una riduzione del consumo di risorsa idrica e dell'entità della riduzione, può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello di calcolo chiaro ed esaustivo (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso. In sede di valutazione dell'investimento sarà verificato se gli interventi previsti ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa esposta che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire e gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Le categorie di rischi ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg.

(UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il "Pacchetto giovani imprese agricole"

Il "Pacchetto giovani imprese agricole":

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel "Pacchetto giovani" saranno valutate singolarmente, secondo

quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel "pacchetto", con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.4. 4.1.4 – Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è attivabile su tutto il territorio regionale ed è mirata a ridurre il ricorso alle fonti fossili nell'ambito del fabbisogno energetico del settore agricolo regionale mediante il sostegno alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda e di reti aziendali per la distribuzione dell'energia.

L'intervento risponde direttamente al fabbisogno F4 del PSR, in quanto finalizzato a migliorare la sostenibilità globale delle imprese agricole, ed al fabbisogno F14 in quanto contribuisce a mitigare le pressioni esercitate dall'agricoltura sul cambiamento climatico, attraverso la riduzione del ricorso alle fonti fossili per la copertura del fabbisogno energetico del settore primario regionale. L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 5C dello sviluppo rurale e produce effetti indiretti sulle focus area 2A-2B e 5D.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi Fondi.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Regolamento 1308/2013 Organizzazione Comune dei Prodotti agricoli (OCM), recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta i “Contratti di Rete” tra imprese.

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014)

Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche e integrazioni.

Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle acque.

Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013) e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali: D.Lgs n. 387/2003; Decreto Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10/09/2010; D.Lgs n. 28/2011; provvedimenti amministrativi che regolamentano l’erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas derivante da effluenti di allevamento, idroelettrica, solare e fotovoltaica);
- b. interventi per reti aziendali per la distribuzione dell’energia;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)* fino a *b)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- d. acquisizione di programmi informatici finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC), strettamente correlati agli investimenti di cui ai punti *a)* e *b)* precedenti.

Sono escluse le spese per:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da imprese agricole, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, e deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o di coltivatore diretto (CD) o di datore di lavoro agricolo.
2. nel caso specifico di domande di aiuto relative ad "investimenti collettivi" ciascuna delle imprese che presenta la domanda di aiuto collettivo deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 e l'investimento deve rispettare le condizioni indicate nelle informazioni specifiche dell'intervento nella sezione "definizioni di investimenti collettivi", cui si rimanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da un "giovane agricoltore" nell'ambito del "pacchetto giovani" valgono le condizioni di ammissibilità ed il periodo di grazia concesso per l'acquisizione dei requisiti di ammissibilità richiesti, per come indicato nell'intervento 6.1.1 del PSR.

Nell'ambito del "pacchetto giovani" non sono ammissibili al sostegno programmi di sviluppo aziendale che prevedono esclusivamente interventi di cui all'operazione 4.1.4. Gli interventi di cui all'operazione 4.1.4 deve, comunque, essere complementare e secondaria rispetto all'attivazione dell'intervento 4.1.2.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 5C in cui viene attivata, ossia

deve dimostrare la sostituzione di energia consumata proveniente da fonti fossili con energia consumata proveniente da fonti rinnovabili.

Sono ammesse le spese di investimento per gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispettano le seguenti condizioni:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza energetica" cui si rimanda;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque).

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale di contributo concesso per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. In particolare, nel caso in cui l'operazione implichi investimenti che insistono su un bacino (energia idroelettrica), tutti i potenziali progetti che insistono su tale bacino verranno considerati collettivamente e sottoposti a una valutazione di impatto ambientale e alla valutazione prevista all'art. 4(7) della Direttiva Acque 2000/60/CE per evitare un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere

all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;

- agli investimenti proposti in forma collettiva per uso collettivo;
- all'entità del fabbisogno energetico complessivo dell'impresa (priorità ai comparti maggiormente energivori);
- all'utilizzo di criteri specifici di progettazione che garantiscono maggiore efficienza energetica e minori emissioni rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e riportate come condizioni di ammissibilità dell'intervento, quali tra gli standard minimi di efficienza energetica da rispettare;
- alla presenza di una rete intelligente oppure un piano d'azione energetico comunale, al fine di evitare lo spreco per sovrapproduzione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato o un progetto di filiera.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è il seguente:

- a. Per i giovani agricoltori al primo insediamento di cui all'art. 2(n) del Regolamento 1305/2013 (pacchetto giovani del PSR)
 - 70% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) - zone montane - del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle altre zone.
- a. Per le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a) precedente:
 - 55% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'art. 32 lettera a) (zone montane) del Reg. (UE) 1305/2013;
 - 45% del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle altre zone.

Le aliquote di sostegno di cui ai punti precedenti della lettera *b)* sono maggiorate del 10% nel caso di sostegno ad investimenti collettivi, per come definiti dalla Misura 4 del PSR. La maggiorazione del 10% non è applicabile per le aliquote di sostegno di cui al punto *a)* precedente.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento”.
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della

documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Vengono definiti come investimenti collettivi gli investimenti realizzati da gruppi di aziende quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni:

- stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite dalle norme vigenti ed in cui individuano un soggetto capofila mandatario;
- vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e presentano un'unica domanda di aiuto che si riferisce ad uno o più interventi sostenuti da un'unica misura (un solo investimento);
- vengono realizzati a favore di più di un'impresa, per migliorare le prestazioni globali delle aziende che presentano congiuntamente la domanda di aiuto per un solo investimento e solo per uso comune (lo stesso investimento viene utilizzato per uso comune in più aziende).

Definizione di progetti integrati

Ai fini del presente intervento è definito progetto integrato il “Pacchetto giovani imprese agricole”

Il “Pacchetto giovani imprese agricole”:

Un unico beneficiario attiva congiuntamente 2 o più misure del PSR, tra cui obbligatoriamente: la submisura 6.1 per richiedere lo start – up per la giovane impresa agricola e la submisura 4.1 per attuare il piano degli investimenti aziendali.

Le domande di aiuto che sono inserite nel “Pacchetto giovani” saranno valutate singolarmente, secondo quanto espressamente indicato nelle condizioni di ammissibilità, nei costi ammissibili e nel tasso di sostegno delle misure/sub-misure/interventi in cui ricadono le stesse domande di sostegno. A tal fine la domanda di finanziamento fornisce le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità di tutte le misure inserite nel “pacchetto”, con le stesse modalità e gli stessi criteri di ammissibilità e di selezione di cui alle norme e disposizioni delle misure in questione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Informazione non pertinente per la sub misura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto di produzione aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (per solo autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazione non pertinente per la misura.



8.2.4.3.5. 4.2.1 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è attivabile su tutto il territorio regionale.

L'operazione interviene nelle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, sostenendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e logistica dei cicli di lavoro. In un quadro generale di miglioramento delle performance ambientali e della sostenibilità del sistema di produzione alimentare, l'obiettivo dell'operazione è quello di sviluppare il miglioramento e l'innovazione del prodotto e del packaging, dell'ampliamento delle funzioni d'uso, lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle gamme di prodotto posizionate sui mercati locali e sui mercati extraregionali, nell'ambito di un obiettivo generale di "accorciamento della filiera agroalimentare" e di recupero di competitività del settore primario.

Nell'ambito di tale logica di azione, l'intervento risponde ai fabbisogni F8 ed F9 del PSR, favorendo la composizione dell'offerta agroalimentare puntando su due prevalenti tipologie di canali distributivi: lo sviluppo della "filiera corta", prioritariamente nell'ambito di un'azione di miglioramento del posizionamento di mercato delle produzioni biologiche, dei prodotti "di montagna" e dei prodotti di "nicchia" con forti interrelazioni prodotto/territorio; lo sviluppo di canali GDO e "specializzato", nell'ambito delle produzioni dei comparti con quantitativi di PLV più consistente. Essa è, altresì, in grado di sostenere indirettamente il fabbisogno F11, in quanto consente di rafforzare e rendere più tracciabili i sistemi di qualità delle produzioni agroalimentari regionali.

L'operazione interviene nelle fasi della composizione ed organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari promuovendo investimenti rivolti ad integrare le funzioni logistiche e commerciali delle singole imprese per consentire l'accesso ed il posizionamento ai canali distributivi della grande distribuzione e degli "specializzati", anche attraverso la creazione e/o l'ammodernamento di reti di raccolta locali, di reti di stoccaggio, di reti di condizionamento, di reti di cernita e di imballaggio. Essa agisce sia sull'integrazione "orizzontale" dei prodotti di una sola filiera, sia sull'integrazione "verticale" o "trasversale" di più filiere.

L'operazione sostiene il perseguimento delle migliori performance ambientali da parte delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Essa si rivolge specificatamente a migliorare la gestione delle acque reflue aziendali, attraverso l'introduzione di sistemi impiantistici all'avanguardia per il trattamento delle stesse e riutilizzo nell'ambito dei cicli di lavorazione agroindustriali.

Per le stesse finalità ambientali sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nell'ambito dei processi di trasformazione commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli

L'intervento può essere attivato sia attraverso un approccio di domanda di sostegno singola, che nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera (PIF), per come descritti nelle informazioni specifiche di cui al presente intervento. L'attuazione dell'intervento deve, in ogni caso, essere coerente con quanto previsto

dall'Accordo di Partenariato, garantendo l'equilibrio tra lo sviluppo della filiera corta e la filiera ordinaria.

L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 3A.

Indirettamente concorre agli obiettivi di cui alla Focus area 5C del Programma.

L'intervento concorre all'obiettivo trasversale ambiente nella misura in cui contribuisce ad una gestione più sostenibile delle imprese agroalimentari, principalmente nella migliore gestione delle acque reflue di lavorazione e riduzione delle emissioni in atmosfera; all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto concorre all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, sostituendo consumi energetici da fonti fossili con consumi da fonti rinnovabili; all'obiettivo innovazione in quanto sostiene l'innovazione di processo, prodotto e funzioni d'uso nell'ambito del comparto alimentare regionale.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni delle seguenti:

- D.Lgs n. 387/2003;
- Decreto MiSE del 10/09/2010;
- D.Lgs n. 28/2011;
- provvedimenti amministrativi che regolamentano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con Decreto MiSE 6 luglio 2012.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in forma singola o associata.

Possono accedere al sostegno anche le imprese che sono produttori agricoli, qualora la materia prima da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale in misura non inferiore ai 2/3 (67%) di quella complessivamente lavorata/commercializzata.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili si riferiscono ad investimenti per:

- a. acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di beni immobili utilizzati per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli, ivi inclusi i costi di ammodernamento degli impianti per la gestione sostenibile della risorsa idrica nei processi di lavorazione aziendale;
- b. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo aziendale;
- c. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature ed hardware;
- d. l'efficientamento energetico (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici);
- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *d)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato;
- f. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico (e-commerce).

Le spese di nuova costruzione di cui alla lettera *a)* precedente devono essere strettamente correlate al programma di sviluppo dell'impresa e derivare dalla mancanza di soluzioni alternative di riuso di immobili ricadenti nella disponibilità dell'impresa, ambedue queste condizioni devono essere chiaramente giustificate nell'ambito del programma di investimenti presentato. Tali spese, non possono comunque eccedere il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile, ad esclusione delle spese generali.

L'acquisto di immobili di cui alla lettera *b)* precedente è ammissibile alle seguenti condizioni:

- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- è soggetto ad una trasformazione sostanziale, ossia a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 65% del costo di acquisto;
- è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi

dell'operazione;

- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e rappresenta massimo il 20% del valore dell'investimento complessivo programmato;
- il prezzo di acquisto non deve essere superiore alla costruzione ex-novo e al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico.
- l'immobile è conforme alla normativa urbanistica o sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. acquisti di impianti ed attrezzature usate;
- b. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- c. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
- d. investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- e. investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto può essere presentata da un'impresa che possiede i seguenti requisiti:

- a. alla data di presentazione della domanda l'impresa, se costituita, deve essere iscritta alla Camera di Commercio ed avere nell'oggetto sociale o nella propria posizione di attribuzione della Partita Iva l'attività di impresa per cui si presenta la domanda di aiuto. Nel caso di impresa non ancora costituita tali requisiti devono essere dimostrati contestualmente all'accettazione del contributo pubblico concesso.
- b. nel caso specifico dell'azienda agricola essa deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente, deve possedere una posizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) o coltivatore diretto (CD) o datore di lavoro agricolo, e la materia prima di provenienza extra-aziendale non deve essere inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 3A in cui viene attivata, ossia la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli regionali.

Sono ammessi al sostegno gli investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili,

che rispettino i seguenti requisiti:

- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, compreso quello familiare, combinato di energia termica ed elettrica. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- rispettano criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente per come specificati nelle informazioni specifiche dell'intervento "requisiti minimi in materia di efficienza energetica" cui si rimanda.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario:

- mantenere i requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- non variare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
- per i primi 5 anni successivi all'avviamento dell'impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l'ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare, commercializzare, vendere deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- alla maggiore percentuale di materia prima lavorata e/o commercializzata proveniente da produttori primari (imprese agricole) rispetto a quanto previsto nelle condizioni di ammissibilità;

- alla capacità dell'intervento di generare un maggiore incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- alla coerenza dell'investimento con le principali indicazioni (targettizzazione dell'intervento del PSR) emerse nell'analisi di contesto, per come definite nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 (analisi di contesto) del PSR, cui si rimanda;
- agli investimenti che non prevedono consumo di suolo;
- alla maggiore capacità di generare nuova occupazione;
- alla presenza di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo che presentano caratteristiche di progettazione in grado di determinare un minore impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica degli impianti;
- agli investimenti che adottano soluzioni progettuali e tecniche in grado di conseguire il miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni;
- al possesso da parte del proponente di certificazioni ambientali o dell'impegno a conseguirle;
- all'interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR;
- alla capacità dell'intervento di intercettare nuovi mercati di sbocco delle produzioni agricole trasformate.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 50% del valore delle spese ammissibili.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).

3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'oggetto, del metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare del rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio o comunque fatto insorgere obblighi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco – “controllo dei controllori” in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In particolare, per la verifica dei consumi energetici dell'azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l'impianto di produzione ammissibile al sostegno) deve essere acquisita una perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti, altra documentazione). In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una della check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del “prezziario regionale di riferimento” .
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. In particolare, una specifica attività di controllo da effettuare è relativa alla compatibilità del sostegno con altri benefici pubblici previsti dalla legislazione nazionale a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso specifico, il rischio è mitigato attraverso l'incrocio dei dati disponibili presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) per verificare eventuali sovrapposizioni

di sostegno. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Considerata la situazione di contesto del comparto agricolo regionale nel quale rappresentano una quota molto significativa le aziende agricole che, di fatto, anche per la loro ridotta dimensione fisica ed economica (in standard output), non si rivolgono al mercato, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente funzioni di autoconsumo (circa 60.000 aziende (43,1% delle aziende regionali), dato ISTAT, Censimento 2010). Considerato, altresì, che la struttura agricola regionale si presenta particolarmente variegata e complessa per la numerosità di produzioni di interesse per i mercati e di produzioni di qualità (multisetorialità), occorre finalizzare l'intervento del PSR al fine di indirizzare le risorse disponibili verso le aziende ed i fabbisogni dei comparti produttivi, maggiormente in grado di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo del sostegno del PSR e svolgere effetti benefici sullo sviluppo della competitività e della capacità di rafforzarsi sui mercati dell'intero settore primario regionale.

Targettizzazione delle aziende agricole beneficiarie

Con la finalità di mirare l'intervento verso le aziende agricole "attive" e cioè quelle strutturate come "imprese", individuate nella Regione in quelle che utilizzano e valorizzano il fattore lavoro (dell'agricoltore e/o dei membri della famiglia agricola e/o degli operai agricoli) e, quindi, che hanno una propensione più elevata a portarsi sui mercati e produrre reddito (sono, cioè rivolte al recupero di competitività), il Programma sostiene le imprese che utilizzano il fattore lavoro, sia esso proveniente da manodopera familiare che da lavoro dipendente (Imprenditore Agricolo Professionale, Coltivatore Diretto, datore di lavoro agricolo).

Targettizzazione degli interventi

Le aziende agricole calabresi, come emerso dall'analisi di contesto, operano in molteplici settori produttivi fra quelli che caratterizzano l'agricoltura regionale.

Questa loro multisetorialità fa sì che le scelte imprenditoriali legate a cogliere le nuove sfide del mercato possono essere diverse in funzione del settore, e, ancora di più, delle specifiche problematiche insite al singolo settore, che le aziende si trovano ad affrontare per mantenere o migliorare la loro competitività e

redditività. Una risposta a tali esigenze si può dare, rendendo prioritari gli interventi che maggiormente rispondono alle specifiche esigenze dei comparti agricoli regionali.

Per raggiungere questo risultato, il sostegno del PSR deve privilegiare gli interventi maggiormente rispondenti al *targetting* settoriale ed alla relativa prioritarizzazione (intensità) delle esigenze all'interno dei singoli settori. In particolare, questo principio trova esecuzione assegnando priorità agli interventi maggiormente coerenti con i risultati emersi dall'analisi SWOT sulla caratterizzazione regionale dei settori produttivi e sugli specifici fabbisogni/esigenze all'interno dei singoli settori, i cui contenuti di sintesi sono riportati nella figura 4.82 del paragrafo 4.1.1 del PSR.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo alle condizioni di ammissibilità per investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non venga alimentato con bio-combustibili o biomassa derivante da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto aziendale e, in ogni caso, solo per autoconsumo;
- rendimento minimo dell'impianto in termini di MWh/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo N. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (solo per autoconsumo aziendale) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
- per quanto riguarda gli investimenti in energia idroelettrica essi sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e rispettano le condizioni di cui all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle acque);

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.6. 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di agire direttamente nei confronti del fabbisogno F6 del Programma, sostenendo il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende agricole e silvicole e di agire, in maniera indiretta, sul fabbisogno F4, sostenendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole, e su fabbisogno F13, contribuendo a sviluppare una gestione economica sostenibile delle foreste.

Essa inoltre è facilitante rispetto agli obiettivi sottesi al fabbisogno F10, rappresentando uno fra i presupposti necessari allo sviluppo della filiera regionale "no food" bosco-legno. Come emerso dall'analisi di contesto, la densità viaria media nelle aree forestali regionali è di 14,17 mt/ha, inferiore ai 30 mt/ha indicati come ottimali secondo la bibliografia scientifica di riferimento. Inoltre le infrastrutture viarie forestali regionali, hanno una larghezza inadeguata (minore di 3 mt di larghezza) all'utilizzo delle moderne macchine operatrici forestali.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce agli obiettivi della focus area 2A in quanto sostiene, attraverso il miglioramento delle infrastrutture di base, il miglioramento della competitività delle aziende agricole e silvicole (attraverso una riduzione dei costi aziendali e migliori condizioni di accesso ai mercati) ed all'obiettivo trasversale cambiamenti climatici in quanto, il miglioramento dell'accessibilità ai suoli agricoli e forestali, contribuisce a mitigare alcuni rischi (rischio incendio, rischio idrogeologico) che sono stati indicati dalla Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra quelli rispetto ai quali si attendono gli impatti dei cambiamenti climatici.

L'operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all'interno dei comparti agricolo e silvicolo, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali.

L'operazione è prioritizzata e si concentra sugli interventi "strategici" maggiormente in grado di determinare un impatto positivo sul sistema agricolo e forestale regionale. All'interno dell'operazione, pertanto, vengono sollecitati gli investimenti integrati del settore pubblico nelle aree a più elevata densità di imprese agro-forestali o nelle aree soggette a rischi specifici di isolamento, in grado di sviluppare una programmazione di area vasta dell'infrastrutturazione a servizio del settore agricolo e forestale.

Al fine di supportare, attraverso idonee infrastrutture, i processi di sviluppo ed ammodernamento delle aziende agricole e silvicole, il sostegno previsto dal presente intervento è riconducibile:

- a. alla realizzazione/ristrutturazione/ampliamento, messa in sicurezza, miglioramento della rete viaria agro-silvo-pastorale, necessaria all'accesso e coltivazione dei fondi agricoli e forestali e di altre strutture forestali, purché di libero accesso; attraverso, tra l'altro: realizzazione di opere di regimazione delle acque, tombini, cunette di attraversamento, guadi, ponti in legno, rimodellamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno delle scarpate, adeguamenti e rettifiche dei tracciati;

b. all'elettrificazione dei comprensori agricoli e forestali.

Gli investimenti oggetto del sostegno saranno, pertanto finalizzati:

- alla viabilità per l'accesso alle superfici agro-forestali (strade interpoderali, strade forestali, piste forestali carrabili) e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata;
- viabilità forestale infrastrutturale finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione delle superfici forestali;
- elettrificazione delle aree agricole e forestali;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi).

L'intervento può essere attivato anche attraverso i progetti integrati territoriali (PIAR).

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, Testo Unico degli Enti Locali.

Programma Quadro per il settore Forestale.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale".

Piano Antincendi boschivi della Regione Calabria.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Enti locali in forma singola o associata.

ConSORZI di bonifica.

Possessori pubblici di superfici forestali e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture di accesso alle aree agricole ed alle aree forestali, ivi incluse le spese accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi (infrastrutture verdi);
- b. costruzione e/o miglioramento di infrastrutture per l'elettrificazione di aree agricole;
- c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono spese ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi a carico di viabilità e di elettrificazione non collegati all'uso agricolo e forestale.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella Sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Sono condizione di ammissibilità al sostegno:

- che gli investimenti di viabilità realizzati prevedano esclusivamente la realizzazione di strade di libero accesso aperte al pubblico ed al servizio di una moltitudine di utenti;
- che gli investimenti di elettrificazione siano posizionati all'esterno dell'azienda agricola/forestale, siano collegati all'uso agricolo e forestale e siano a servizio di una moltitudine di aziende agricole/forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;
- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo, ritenendo prioritari gli investimenti di ammodernamento e/o recupero di strutture esistenti;
- al maggiore bacino di utenza in termini di numero di aziende agricole e numero di operatori forestali serviti/raggiunti dall'intervento;
- alla localizzazione delle infrastrutture in territori svantaggiati, le aree rurali classificate come aree "D" dal programma e le aree montane per come individuate dall'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- alla maggiore capacità di agire a favore dell'adattabilità e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo le soluzioni progettuali e costruttive delle "infrastrutture verdi";
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie a servizio delle aree forestali alla localizzazione in aree in cui la densità viaria è minore;
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto integrato per le aree rurali.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto alle opere realizzate di essere a servizio di una pluralità di soggetti e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro attraverso il quale individuare l'opera a servizio di una pluralità di soggetti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per

valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla riduzione del tasso di errore della spesa.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per l'intervento

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per l'intervento

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per l'intervento

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per l'intervento

8.2.4.3.7. 4.3.2 Investimenti in infrastrutture per una gestione efficiente delle risorse irrigue

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato in Calabria abbondanza di risorse idriche, ma modalità di approvvigionamento ed utilizzo inefficienti. In complementarietà con l'intervento previsto dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), si propone di agire direttamente sul fabbisogno F15 del Programma, sostenendo approcci collettivi più moderni ed efficienti per la gestione sostenibile della risorsa idrica in coerenza con l'Accordo di Partenariato.

L'intervento si correla direttamente alla focus area 5A in quanto supporta interventi infrastrutturali per una gestione più efficiente dell'acqua al di là dei quantitativi previsti dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed ha effetti indiretti anche sulla focus area 2A in quanto determina uno dei presupposti per una migliore competitività delle aziende agricole, quale è la disponibilità adeguata e sufficiente della risorsa irrigua durante tutto il ciclo di coltivazione.

L'intervento contribuisce all'obiettivo trasversale ambiente, in quanto sostiene un approvvigionamento più sostenibile della risorsa idrica, ed agisce anche in termini di salvaguardia delle falde acquifere promuovendo una riduzione dell'uso della risorsa idrica oltre a quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 1305/2013. Favorisce il perseguimento dell'obiettivo clima, in quanto contribuisce, attraverso una gestione più efficiente dell'acqua, a rendere il sistema agricolo regionale maggiormente in grado di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici (quali i periodi di siccità e l'innalzamento delle temperature medie). Contribuisce altresì, all'obiettivo trasversale innovazione in quanto sostiene soluzioni innovative di gestione dell'acqua che favoriscono la razionalizzazione dei prelievi e della distribuzione, la misurazione dei consumi ed un appropriato controllo dei prelievi, in base a fabbisogni chiaramente determinati.

In tale direzione l'intervento viene finalizzato:

- a sostenere l'ammodernamento di reti e delle opportune apparecchiature per favorire la distribuzione irrigua consortile e la riduzione dell'uso della risorsa idrica;
- a migliorare la gestione ed il controllo dei prelievi delle acque, anche con l'introduzione di sistemi di controllo e di misura, l'informatizzazione delle reti irrigue al fine di individuare la totalità degli effettivi fruitori dei servizi ed il relativo fabbisogno idrico onde evitare il consumo irrazionale della risorsa ed ottenere la conseguente riduzione dell'uso della risorsa idrica.

In relazione alla tipologia di interventi ammessi al PSRN, l'intervento supporta solo investimenti di interesse regionale relativi a bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, non contemplati nel PSRN:

- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di sistemi di adduzione (per il rifacimento dei tratti delle reti tubate - condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < 250.000 metri cubi;
- ammodernamento, per la riduzione dei consumi di risorsa idrica, di reti di distribuzione

(conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione; rifacimento dei tratti delle reti tubate – condotte forzate - deteriorate) collegati a bacini < 250.000 metri cubi;

- l'installazione di sistemi di controllo e di misura collegati a bacini < 250.000 metri cubi;
- sistemi consortili “intelligenti” per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automazione dell'utilizzo delle risorse idriche, da installare fino alla porta della singola azienda agricola, collegati a bacini < 250.000 metri cubi.

In ogni caso sono esclusi gli interventi di manutenzione.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

Decreto Legislativo 152/2006

Decreto legislativo n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Enti pubblici e loro associazioni, enti pubblici economici.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti per:

- a. opere di ammodernamento di beni immobili quali bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- b. acquisto di nuovi materiali, impianti, apparecchiature (con esclusione dei macchinari necessari alla realizzazione delle opere) necessari all'ammodernamento dei bacini di accumulo al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo;
- c. investimenti in hardware collegati all'intervento;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da a), a c) come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.
- e. acquisizione di programmi informatici finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), solo se collegati all'intervento.

Non sono spese ammissibili: le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1305/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini del presente intervento si applica quanto segue:

- a. Gli investimenti nell'irrigazione saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con Decreto del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame (Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021).
- b. Gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, alle seguenti condizioni:
 - o gli interventi non devono comportare un aumento della superficie agricola irrigata;
 - o sono presenti o vengono installati attraverso apposito investimento, i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
 - o gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti devono garantire, in base ad una valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito indicati:
1. in relazione allo stato delle infrastrutture esistenti in Calabria, gli investimenti di ammodernamento e di miglioramento che riguardano i sistemi di adduzione e le reti di

distribuzione consortili devono garantire un risparmio idrico potenziale minimo, superiore al 15%, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;

2. gli investimenti non sono ammissibili se riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità dell'acqua;

c. Per gli investimenti di cui al punto *b)* precedente, deve essere prodotta una relazione tecnica che deve riportare indicazioni precise sulla situazione *ex-ante* e sulla situazione *ex-post* dei consumi idrici e deve dimostrare l'entità della riduzione delle risorse idriche che il programma di investimenti è in grado di determinare.

d. Il beneficiario del sostegno deve essere in possesso di un permesso/autorizzazione all'estrazione della risorsa irrigua che sia preesistente alla presentazione della domanda.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- al maggiore bacino di utenza in termini di dimensionamento territoriale e di aziende agricole servite;
- alla localizzazione delle infrastrutture in aree a più elevato rischio di desertificazione secondo le indicazioni che emergono dagli strumenti conoscitivi individuati di pertinenza del PSR al paragrafo 8.1(Carta dei fabbisogni irrigui della Regione Calabria);
- alla localizzazione delle infrastrutture in bacini idrografici in cui è presente uno sbilanciamento della copertura dei fabbisogni idrici nei mesi estivi dell'anno;
- al maggiore risparmio idrico conseguibile rispetto alla percentuale minima richiesta dall'intervento quale condizione di ammissibilità (tale principio dovrà assumere una maggiore priorità nella definizione dei criteri di selezione);
- all'impegno all'utilizzo del Green Public Procurement (GPP).

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda per quanto riguarda il criterio richiesto agli interventi di conseguire il risparmio della risorsa idrica e il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso l'indicazione nei bandi di selezione di un modello chiaro (documentazione, formula di calcolo, ecc.) attraverso il quale misurare il risparmio di risorsa idrica atteso/conseguito. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore.

In sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. Di sostegno alla mitigazione del rischio è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la submisura/operazione

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.3.8. 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento specifico risponde all'esigenza di promuovere investimenti non produttivi mirati al recupero e mantenimento della biodiversità vegetazionale e faunistica ed al recupero di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità floro-faunistica, ricreando e migliorando habitat naturali e creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il recupero di avifauna (coturnice, starna, fagiano,) e per il miglioramento della fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di ottenere benefici ecologici e sociali ricorrendo a soluzioni "naturali", nei termini in cui contribuisce alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale migliorando le aree ad elevato valore naturale negli spazi naturali. In tale direzione è in grado di contribuire alla conservazione di paesaggi agricoli, mantenimento e rafforzamento delle siepi, fasce tampone, terrazze, muretti a secco, considerati dalla Strategia validi strumenti di gestione della biodiversità agricola.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria lo nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nello specifico la misura prevede l'incentivazione dei seguenti investimenti non produttivi:

- a. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, con il duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali terrazzate e preservare la presenza di corridoi ecologici. Esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con pietrame locale;
- b. investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi e fontane, sentieri per la transumanza;
- c. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene

- operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).
- d. la creazione o il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;
 - e. la realizzazione di recinzioni o altre attrezzature per rendere compatibile, specialmente nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (lupo e cinghiale), in particolare di quella a rischio estinzione;
 - f. realizzazione o ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali, al fine di mantenere e ripopolare habitat di interesse ecologico, specie animali e vegetali di interesse ecologico; le opere devono caratterizzarsi come realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone.

Viene assegnata priorità di intervento negli ambiti territoriali ed agli elementi del paesaggio interessati da vincoli di tutela della biodiversità all'interno della Misura 10 del Programma.

L'intervento sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell'ambito della presente Misura, finalizzati alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento agisce direttamente a sostegno degli obiettivi della focus area 4A e contribuisce in maniera indiretta agli obiettivi della Focus area 4C. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, in quanto interviene a sostegno del mantenimento/miglioramento/ripristino della biodiversità degli ambienti agricoli regionali e degli elementi caratteristici del paesaggio rurale regionale; ed agisce favorevolmente sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (rischio frammentazione), contribuendo a mantenere e migliorare o ripristinare habitat a rischio.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Direttiva 91/676/Cee Direttiva Nitrati

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori, come definiti all'art. 4(1)(a) del Regolamento (UE) 1305/2013, singoli o associati.

Gestori di terreni agricoli singoli o associati

Enti pubblici gestori di terreni agricoli

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi al investimenti non produttivi per :

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili finalizzati al ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti; altri investimenti su elementi tipici del paesaggio (abbeveratoi, fontane, sentieri per la transumanza);
- b. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).
- c. interventi per la creazione e il recupero di zone umide;
- d. interventi per la realizzazione o ripristino di opere per la regimentazione delle acque superficiali

in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali (realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone);

- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)*, a *d)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati al ripristino e/o creazione di terrazzamenti essi sono ammissibili solo in aree delimitate del territorio della regione in cui tali elementi sono riconosciuti anche per la loro valenza paesaggistica di interesse regionale. Tali aree, per come rilevato dall'analisi di contesto e riprodotte dalla mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata "i terrazzi della Costa Viola".

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non produttivi, non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve dimostrare di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e/o dell'assetto paesaggistico delle aree agricole della regione Calabria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.



8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- alla localizzazione dell'intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 e altre aree protette, con priorità maggiore alle aree Natura 2000;
- agli interventi in grado di garantire continuità lineare degli interventi ed areali più vasti che beneficino dell'intervento;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica e il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile .

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e il rischio di impatto ambientale dell'investimento non produttivo (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore dovrà utilizzare per procedere nella verifica della presenza della documentazione probatoria e nell'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento". Per quanto attiene ai "contributi in natura" viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione

indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:


- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.



8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinenti per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014 recante "Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report.

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

8.2.4.3.9. 4.4.2 - Attrezzature in difesa della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di salvaguardare l'avifauna sia attraverso la creazione di luoghi di rifugio e riproduzione sia attraverso misure che limitano l'impatto delle macchine durante le operazioni colturali. L'operazione sostiene investimenti non produttivi per:

- acquisto e installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o per insetti pronubi selvatici;
- acquisto e installazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell'avifauna
- creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- acquisto dispositivi per la tutela dell'avifauna durante le operazioni colturali (dispositivi da applicare su barre falcianti, diffusori ad ultrasuoni).

L'operazione è attivabile all'interno delle aree protette della Regione e dei siti Natura 2000.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità faunistica creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il contribuire al permanere ed al recupero di avifauna ormai a rischio (coturnice, starna, fagiano) e per la fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di contribuire alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale rappresentato dall'avifauna e dal paesaggio rurale, all'interno delle aree Natura 2000 ed alle altre aree protette del territorio regionale.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento interviene a sostegno degli obiettivi della focus area 4A. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, per la sua potenzialità di agire sugli elementi caratteristici del paesaggio e sulla biodiversità e sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità faunistica, contribuendo a mantenere o ripristinare specie a rischio.



8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 91/676/CEE Direttiva Nitrati

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

Enti pubblici gestori di terreni agricoli.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e

competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto agli art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi ad investimenti non produttivi per:

- a. opere per la realizzazione di laghetti, pozze artificiali volte a favorire l'insediamento e la riproduzione di avifauna;
- b. acquisto di dispositivi da applicare ad attrezzi utilizzati per le operazioni colturali ed attrezzature di dissuasione da e/o utilizzare durante le operazioni colturali, per tenere lontana l'avifauna;
- c. acquisto e installazione di attrezzi quali nidi artificiali e cassette nido da utilizzare per favorire l'insediamento e la nidificazione dell'avifauna;
- d. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera da *a)* a *c)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve corrispondere alla definizione di

“investimento non produttivo” adottata dall’intervento e riportata nella sezione “informazioni specifiche dell’intervento” e deve essere mirata alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle aree Natura 2000 e nelle altre aree protette dalla Regione Calabria.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell’intervento in aree con svantaggi naturali, quali le aree montane di cui all’articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 e alle aree rurali classificate come aree “D” dal programma di sviluppo rurale;
- agli investimenti proposti in forma associata, per favorire la continuità lineare dell’intervento e ridurre il rischio di frammentazione degli habitat;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell’intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, la preservazione e/o il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’attuazione dell’intervento sono stati identificati dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo pagatore, in esito all’analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull’esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall’esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma

sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e del rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -"controllo dei controllori" – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli "investimenti non produttivi". In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore deve utilizzare per verificare la completezza della documentazione prodotta e per l'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del "prezzario regionale di riferimento".
3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
1. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.
1. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si

prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la submisura/operazione

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014 recante "Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report"

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la submisura/operazione

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la Misura.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.

--

Definizione di progetti integrati

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.
--

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.
--

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.
--

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura non prevede il sostegno ad operazioni/interventi finalizzati all'adeguamento dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'art. 17(6) del Regolamento (UE) 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione viene prodotta e descritta a livello di singola submisura/intervento, qualora pertinente.
--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione non è pertinente per la Misura

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In aggiunta alle condizioni di ammissibilità delle spese indicate nei singoli interventi 4.1.1 e 4.1.2 del PSR, quelle riportate a seguire sono tutte ulteriori condizioni di ammissibilità che si applicano agli interventi 4.1.1 e 4.1.2.

Sono spese non ammissibili:

- impianti ed attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari obbligatori;
- investimenti di semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti relativi alla realizzazione di opere di drenaggio con l'utilizzo di tubi interrati;
- investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, qualora il prodotto ottenuto non sia un prodotto indicato nello stesso Allegato;
- investimenti su immobili ad uso abitativo.

Non sono sovvenzionabili interventi rivolti alla "prima vendita", ossia il passaggio dal produttore primario al rivenditore o trasformatore, comprese tutte le attività di preparazione di tale prima vendita. La vendita dal produttore primario al consumatore finale può essere considerata commercializzazione qualora avvenga in locali separati e riservati a tale scopo.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa destinate alla produzione di biocombustibili.

Le spese di miglioramento fondiario relative alla realizzazione di nuovi impianti o riconversioni colturali sono ammissibili solo se relative ad interventi realizzati in coerenza con le caratteristiche attitudinali dei suoli agricoli regionali per come indicate dagli strumenti conoscitivi di pertinenza del PSR indicati nel paragrafo 8.1 del PSR (Carta dei Suoli della Calabria).

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale, a condizione che le quantità di prodotti extra-aziendali non superi 1/3 (33%) del totale dei prodotti lavorati.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione,

secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.13. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 -Articoli 35, 56 e 57

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 – art.11

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Principali fabbisogni con cui interagisce la misura: F3-F4-F5-F8-F9-F10-F13-F14-F25, ed in particolare rispondono alle esigenze di un contesto economico ed ambientale in cui la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali richiede una sollecitazione ad intraprendere soluzioni collaborative per: avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca ed innovazione (in termini di feedback ed interazione tra domanda e offerta), creare economie di scala nell'utilizzo dei fattori produttivi, sviluppare filiere corte e mercati locali, concorrere alla gestione sostenibile delle foreste. D'altra parte la Misura risponde alle esigenze di innovare il sistema economico extra-agricolo (nuove imprese, nuovi prodotti/nuovi servizi, nuove modalità di utilizzo/fruizione dei beni e servizi), sfruttando le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali sulle tecnologie della comunicazione (banda larga e ultra-larga) già realizzati e da realizzare nel periodo di programmazione 2014-2020.

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura agisce direttamente sugli obiettivi e le finalità di cui alla Priorità 2-3-4-6. In particolare agisce sulle finalità delle Focus aree:

FA 1A *“Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali*, la misura stimola e sostiene i processi cooperativi all'interno delle zone rurali nell'ambito di tutte le Priorità attivate dal Programma.

FA 2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché per la diversificazione delle attività”*, la Misura agisce a favore della competitività globale delle imprese agricole, il miglioramento delle produzioni per una migliore collocazione sui mercati e la diversificazione delle attività aziendali, anche attraverso progetti specifici attivati dai Gruppi Operativi PEI (prevalentemente attraverso le sub-misure 16.1 e 16.2).

FA 3A – *“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti sui mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali”*, la Misura sostiene azioni di cooperazione finalizzate a favorire l'entrata e migliorare il posizionamento sui mercati delle produzioni agroalimentari attraverso la

costruzione di valore aggiunto delle produzioni agricole, mediante progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie ed attraverso lo sviluppo e la promozione di filiere corte nell'ambito di mercati locali (prioritariamente attraverso la sub-misura 16.4).

FA 4C- Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; la misura sostiene azioni congiunte e integrate per la diffusione dell'adozione dei principi di gestione sostenibile delle foreste anche nell'ambito delle aree forestali che per la ridotta dimensione non sono assoggettate a tale obbligo, attraverso la redazione dei piani di gestione forestale associati, apportando il proprio contributo ad una migliore gestione dei suoli forestali regionali (sub-misura 16.8).

Priorità 6A - *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione”*, la Misura sostiene forme di cooperazione in grado di favorire la diversificazione delle attività agricole mediante il sostegno a processi di cooperazione rivolti alla creazione di imprese, prodotti e servizi innovativi, soprattutto per contribuire allo sviluppo di soluzioni che utilizzano le tecnologie ICT (sub-misura 16.9).

La misura apporta effetti indiretti sulle focus area 4A e 4B, attraverso l'attuazione della sub-misura 16.8. Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento degli obiettivi e delle finalità delle seguenti Focus Area:

FA 6B *“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”* la Misura contribuisce alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la cooperazione all'interno dei territori rurali beneficiari dell'approccio CLLD.

E, più in generale, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Priorità 5, attraverso la prioritizzazione degli interventi sostenuti con le sub-misure 16.1 e 16.2, a sviluppare soluzioni in grado di ridurre le pressioni sui cambiamenti climatici.

La Misura contribuisce all'obiettivo trasversale **ambiente** favorendo azioni di cooperazione finalizzate alla gestione sostenibile delle foreste, stimolata attraverso l'elaborazione di piani di gestione associati. La misura contribuisce al tema trasversale anche attraverso la prioritizzazione dei progetti sostenuti attraverso le submisure 16.1 e 16.2 per la maggiore capacità di rispondere ed affrontare agli aspetti di “econoinnovazione”.

La Misura contribuisce all'obiettivo **clima**, attraverso la prioritizzazione nella selezione di progetti presentati dai Gruppi Operativi PEI e dei progetti presentati nella sub-misura 16.2 alla capacità di affrontare e produrre soluzioni che rispondano ai principali impatti attesi dai cambiamenti climatici (precipitazioni estreme, desertificazione, ondate di calore e conseguente perdita di produttività agricola) e che rispondano altresì alla necessità di mitigazione degli effetti che impattano sul cambiamento climatico (consumo energetico e produzione di gas ad effetto serra). Inoltre la diffusione della gestione sostenibile delle superfici forestali, cui mira attraverso la sub-misura 16.8, fornisce il suo contributo a rendere le foreste maggiormente adattabili agli effetti dei cambiamenti climatici, oltre che migliorare le sue funzioni ecosistemiche (ciclo delle acque, rischio incendio, rischio alluvioni, assorbimento di CO₂).

La Misura contribuisce all'obiettivo **innovazione** in quanto sostiene l'avvio e i progetti dei Gruppi Operativi PEI e, più in generale, lo sviluppo di forme di cooperazione finalizzate all'innovazione di prodotto, di processo e tecnologie nei settori agricolo e forestale, si propone di sviluppare e diffondere soluzioni innovative tra gli operatori del territorio.

La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali,

estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale.

Sono fondamento dell'azione della Misura: *a)* la presenza di due o più soggetti che pongano in essere un'azione di cooperazione; *b)* la definizione di un programma comune che si espliciti in un piano di azione chiaro e con finalità ben esplicitate nella proposta di cooperazione e coerenti con gli aspetti richiamati all'art. 35 (2) del Reg. (UE) 1305/2013; *c)* la coerenza tra gli aspetti salienti della proposta di cooperazione e la pertinenza dei soggetti aggregati.

Il sostegno viene concesso al fine di incentivare forme di cooperazione quali:

- rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;
- la creazione di poli di nuova costituzione o che intraprendano un nuovo progetto con azioni, finalità e risultati attesi correlati chiari;
- la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il "polo" è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start up", piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare nella realizzazione di un progetto concreto che, al di là delle opportunità offerte dalla politica agricola comune, apre a possibili sinergie con la politica di ricerca e innovazione dell'Unione, la politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione. I progetti previsti dal PEI sono realizzate da gruppi operativi (GO), costituiti, in base alle necessità del progetto, da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il cosiddetto "Sistema della conoscenza e dell'innovazione").

I progetti dei GO risponderanno a tematiche di interesse individuate a livello regionale e saranno volti a collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.

La Misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

La misura non è abbinata ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'articolo 35, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013), ma per evitare qualsiasi sovracompensazione la misura finanzia tutte le attività di collegamento tra ricerca e mondo imprenditoriale agricolo al fine di affrontare i problemi concreti o opportunità che conducono a soluzioni innovative. Le azioni strettamente collegate alla ricerca di base verranno finanziate esclusivamente dal FESR.

La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.

La Misura risponde alle esigenze di innovazione emerse dall'analisi di contesto e SWOT ed in particolare declinate nei seguenti aspetti:

- aumento dell'efficienza tecnico-produttiva delle aziende agricole e forestali;
- innovazione di processo/prodotto in grado di ridurre i costi, stabilizzare le rese, migliorare gli standard qualitativi, la redditività delle imprese, la fertilità dei suoli e ridurre l'impatto sull'ambiente, in particolare per quanto concerne lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche in relazione all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e sul paesaggio rurale;
- aumento dell'efficienza organizzativa e di mercato;
- differenziazione di prodotto, ed in particolare delle commodity, tracciabilità e rintracciabilità;
- tecniche di coltivazione innovative rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

La Misura può essere attivata attraverso le seguenti sub-misure, declinate, a loro volta, per tipologie di intervento:

16.1 Sostegno alla creazione ed al funzionamento di Gruppi Operativi:

16.1.1 Supporto alla costituzione ed al funzionamento dei Gruppi Operativi PEI

16.2 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale:

16.2.1 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale;

16.3 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale:

16.3.1 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali:

16.4.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali ed attività promozionali a raggio locale.

16.8 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

16.8.1 Supporto alla stesura di piani di gestione forestale

16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,

l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed alimentare:

16.9.1 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 16.01.01 - Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I Gruppi Operativi riuniscono intorno a progetti concreti gli attori dell'innovazione quali gli agricoltori, ricercatori, consulenti, imprese, gruppi ambientalisti, gruppi di interesse dei consumatori o altre organizzazioni non governative per promuovere l'innovazione nel settore agricolo.

Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorisce la condivisione delle loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre a soluzioni innovative.

L'intervento è finalizzato al sostegno per la costituzione e al funzionamento dei Gruppi Operativi sul territorio regionale.

I Gruppi operativi daranno attuazione nell'ambito del territorio regionale agli interventi della rete PEI, istituita ai sensi dell'art. 52 e 53 del Reg. (UE) 1305/2013 con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal PEI, l'intervento promuove la costituzione di Gruppi Operativi (G.O.) intorno ad un progetto innovativo e ne sostiene i costi di progetto e di esercizio della cooperazione tramite l'intervento 16.1.1 del Programma. I Gruppi Operativi dovranno realizzare sul territorio regionale un Progetto innovativo in grado di contribuire al miglioramento della produttività e/o della sostenibilità dell'agricoltura e delle silvicoltura in linea con gli obiettivi definiti dall'Europa, con i fabbisogni del territorio e con le finalità del PSR.

Per favorire la costituzione dei Gruppi Operativi, l'intervento potrà sostenere una fase di setting-up/avvio di durata massima di 6 mesi, finalizzata: alla concretizzazione del progetto innovativo; alla ricerca dei soggetti da coinvolgere ed all'informazione sul territorio per il completamento del partenariato;

all'individuazione di forme di finanziamento; alla predisposizione di studi di fattibilità per la finalizzazione del progetto innovativo. Pertanto questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del G.O. e alla concretizzazione del progetto innovativo.

Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei G.O. a quei soggetti che non hanno partecipato a bandi della fase di setting-up/avvio.

Il progetto innovativo può riferirsi sia ad un singolo comparto produttivo che, quando è in grado di portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un comparto produttivo.

I Gruppi operativi selezionati attraverso il Programma partecipano alle attività della Rete PEI e possono cooperare con i Gruppi Operativi di altre regioni.

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nell'area del programma, salvo le deroghe previste nel Paragrafo 8.1 del PSR.

A livello nazionale e dell'Unione, i risultati saranno divulgati rispettivamente attraverso la Rete rurale nazionale la rete PEI, ai sensi del dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
- Comunicazione della Commissione C(2014) 3282/2 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
- all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno nella fase di setting-up/avvio è uno dei componenti il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto).

Il beneficiario del sostegno nella fase di realizzazione del progetto innovativo è il Gruppo Operativo o i suoi componenti.

Il costituendo Gruppo Operativo (team di progetto) è formato almeno da due soggetti funzionali allo svolgimento del progetto innovativo, tra i seguenti :

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata ;
- imprese che operano in comparti economici diversi da quelli di cui al punto precedente, in base alle esigenze specifiche del progetto innovativo ;
- organizzazione di produttori ;
- organismi interprofessionali ;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le Università ;
- soggetti pubblici o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Nella fase di setting-up/avvio sono ammissibili le seguenti voci di costo, che devono essere correlati alla finalizzazione e concretizzazione di una proposta di progetto innovativo:

- a. costi per la consulenza;

- b. costi per la predisposizione di studi di fattibilità;
- c. costi di animazione finalizzati alla ricerca di partner di progetto.

Nella fase di realizzazione del progetto innovativo sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo Operativo;
- b. costi di esercizio della cooperazione, compresi gli oneri per l'affitto della sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale, viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. nel caso di progetto transfrontaliero, i costi sostenuti per il coordinamento con i partner o Gruppi operativi transfrontalieri;
- d. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- e. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- f. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- g. acquisto di brevetti e licenze;
- h. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- i. consulenze esterne qualificate;
- j. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione dei prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

Come previsto dal documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability", il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups".

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità nella fase di setting-up/avvio

Il costituendo Gruppo operativo (team di progetto) deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli elencati come ammissibili all'intervento.

Per accedere al sostegno di setting-up/avvio deve essere presentata una proposta preliminare di progetto innovativo che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti alla fase di

setting-up/avvio;

- lista dei soggetti partecipanti (partner di progetto) alla fase di setting-up/avvio.

La realizzazione della fase di setting-up/avvio deve concludersi entro 6 mesi dalla concessione di aiuto. Il sostegno sarà erogato solo ai team di progetto che, a conclusione della fase di setting-up/avvio, presentano la propria candidatura a valere sul bando di selezione dei Gruppi Operativi ed a condizione che tale candidatura raggiunga nella fase di valutazione del progetto innovativo, almeno il punteggio minimo fissato quale soglia di accesso al sostegno.

I costituendi Gruppi operativi devono impegnarsi a costituirsi in una delle forme riconosciute dalla vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati.

Ammissibilità nella fase di selezione dei Gruppi Operativi

Il Gruppo operativo deve essere composto da almeno due soggetti tra quelli indicati come beneficiari nel presente intervento, che assumono come soggetto capofila (“impresa leader”) un’impresa agricola/forestale costituita in forma singola e/o associata, oppure un’associazione di imprese agricole/forestali.

Per essere ammissibile, il potenziale Gruppo Operativo:

- deve presentare l’impegno a costituirsi in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentato da contratti privati debitamente registrati;
- deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative ed attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto;
- deve assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interessi.

I partner del Gruppo operativo devono dimostrare conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato. Possono candidarsi al sostegno dell’operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate.

Non è preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei Gruppi operativi a quei soggetti che non hanno partecipato ai bandi della fase di setting-up/avvio.

Per accedere ai bandi di selezione dei Gruppi operativi, deve essere presentato un progetto innovativo, la cui realizzazione deve prevedere una durata massima di 5 anni, recante le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- b. elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo operativo e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza ai fini del progetto;
- c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del Gruppo operativo;
- d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole e contributo agli obiettivi del PEI;
- e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull’elaborazione e l’attuazione di azioni innovative;
- f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
- g. tempistica di svolgimento del progetto;

- h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i. descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

A conclusione del progetto, dovrà essere presentato un format contenente gli elementi comuni definiti dal documento “*Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability*”.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Per la fase di setting-up/avvio i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferiti:

- alla qualità/potenzialità della proposta in termini di obiettivi del progetto e dei risultati pratici attesi (potenzialità di risolvere problemi pratici e di sfruttare opportunità; potenzialità di mettere in pratica con successo l’innovazione);
- alla composizione in termini di pertinenza, competenza e completezza del partenariato del costituendo Gruppo operativo in funzione delle attività da realizzare a fronte dei temi che si intendono affrontare;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR.

La valutazione di ammissibilità è comunque soggetta al raggiungimento di un punteggio minimo, che viene indicato quale soglia di accesso alle risorse pubbliche.

Per la fase di selezione dei Gruppi operativi i principi che orienteranno i criteri di selezione sono riferibili:

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di introdurre ecoinnovazioni e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati

previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la prima fase di setting-up/avvio dei Gruppi operativi, l'intensità di aiuto è pari al 100%, ed è concessa sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, fino ad un massimo di 15.000 euro.

Per la fase di realizzazione del progetto innovativo l'intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota è pari al 100% della spesa ammessa, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

L'entità massima di spesa ammissibile per questa seconda fase non può superare i 400.000 euro.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale al raggiungimento del piano del G.O., e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento (start-up e

selezione del Gruppo operativo);

4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);
5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati;
6. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3);
7. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti.
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici;
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne; inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle

spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, de del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.2. 16.02.01 Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito del più vasto intervento della M16, il presente intervento contribuisce in via prioritaria al fabbisogno F3 del programma, in quanto consente di rendere pratico ed operativo il collegamento tra le imprese agricole/forestali e gli enti di ricerca, per lo sviluppo di soluzioni concrete, ottenute applicando i risultati della ricerca. L'intervento agisce, altresì, a favore del miglioramento della sostenibilità delle imprese (F4) e può dare un forte impulso al rafforzamento della qualità delle produzioni regionali, sia attraverso il miglioramento dei prodotti e l'ampliamento delle funzioni d'uso, che attraverso la tracciabilità dei processi (F8-F11).

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A ed ha effetti indiretti sulla FA3A. Esso, inoltre, opportunamente prioritizzato verso l'ecoinnovazione, riesce a determinare effetti indiretti sulle priorità 4 e 5 del PSR.

L'intervento assume, pertanto, un ruolo importante rispetto all'obiettivo trasversale innovazione e riesce a dare il proprio contributo rispetto agli obiettivi ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell'ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all'applicazione e/o adozione di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca condotte in atenei/enti o organismi di ricerca.

Gli ambiti di interesse dei progetti sono finalizzati:

- a. allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti;
- b. allo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) o forestali che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
- c. allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti.

L'operazione può sostenere sia progetti finalizzati ad uno solo dei precedenti ambiti di interesse, oppure, quando è in grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un ambito di interesse.

L'operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale "industrializzazione" dei risultati, essa può essere utilizzata per finanziare attività di ricerca che sono correlate o che accompagnano progetti pratici (analizzando il

successo e il fallimento dei progetti, adattando soluzioni per contesto climatico e strutturale specifico). Essa può essere utilizzata per lo sviluppo di tecniche e metodi che sono essenzialmente adattamenti di tecnologie esistenti a situazioni in cui non vengano correntemente utilizzate.

L'operazione supporta le attività dimostrative relative a nuove tecnologie, quando l'attività dimostrativa è la parte finale di un processo di testing e validazione di una tecnologia, di in processo, operando in netta demarcazione con le attività dimostrative dell'art. 14 (Misura 1), che, invece, devono semplicemente sensibilizzare rispetto a tecnologie, tecniche disponibili ed utilizzabili.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un progetto innovativo;
- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto al progetto innovativo presentato.

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013, il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Legge Regione Calabria del 17 agosto 2009, n. 24 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”.

Decreto legislativo n. 1306/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione tra almeno due soggetti tra i seguenti:

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata;
- organizzazione di produttori;
- organismi interprofessionali;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione;
- b. costi di esercizio della cooperazione, quali: costi di gestione per l’organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d’ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- d. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- e. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- f. acquisto di brevetti e licenze;

- g. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- h. consulenze esterne qualificate;
- i. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione di prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Raggruppamenti di soggetti tra quelli indicati come ammissibili al presente intervento costituiti in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto, che:

- a. assumono come soggetto capofila ("impresa leader") che si assume la responsabilità finanziaria del progetto, un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali;
- b. dimostrano conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- c. adottano un proprio regolamento, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

2. "Poli", per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un progetto recante, almeno, le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
- b. elenco dei soggetti partecipanti al raggruppamento (partner) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del raggruppamento stesso;
- c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del raggruppamento;
- d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/forestali/agroalimentari;
- e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni

- innovative;
- f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
 - g. tempistica di svolgimento del progetto;
 - h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i) descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di affrontare e risolvere i temi della sostenibilità ambientale e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla maggiore capacità dei risultati ottenuti di generare incremento di valore aggiunto per le imprese partner e/o del comparto produttivo.
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa sovvenzionabile dall'operazione € 400.000,00,

Tasso di sostegno dell'operazione 100% delle spese ammissibili, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento;
4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);
5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati per verificare anche l'effettiva novità del programma presentato; un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne. Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, se del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per il presente intervento.

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I "Progetti pilota" consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il "polo" è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start up", piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

8.2.13.3.3. 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organ. processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, rilevate dal fabbisogno F5 per sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole. E, più in generale sostenere la diversificazione dell'economia rurale, agendo a favore del fabbisogno F22, attraverso il sostegno a favore di processi cooperativi tra piccoli operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione.

In tale contesto di azione l'intervento agisce direttamente rispetto agli obiettivi della focus area 6A ed indirettamente sugli obiettivi della focus area 2A. Inoltre contribuisce alla definizione dei target della Focus area 1B. Contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione, in quanto sostiene l'implementazione di soluzioni innovative di cooperazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune e/o
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto innovativo presentato.

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni".

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. "Disciplina contratto di rete".

Disciplina contratto di rete per le aziende agricole: Decreto Legge n. 179/2012 e Legge n. 221/2012; Decreto Legge n. 76/2003, conv. con Legge n. 99/2013, art. 9, comma 1.

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: Partenariati tra almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di cooperazione, consistenti in investimenti materiali od immateriali.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni di piccoli operatori, come definiti nella presente Misura, di nuova costituzione ed operanti nell'ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti registrati, ivi inclusi i "contratti di rete" per come regolamentati dalla legge italiana, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e che si assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante, almeno, i seguenti elementi:

- a. descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/agroalimentari/turistiche e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento;
- c. descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d. descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati dei progetti realizzati.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a

decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- ad assegnare maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa);
- al maggiore numero di soggetti cooperanti;
- al maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate.
- ai migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese;
- al maggiore incremento occupazionale ottenuto.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto.
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare

il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

--

8.2.13.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazioni non pertinenti per il presente intervento.

8.2.13.3.4. 16.4.1 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.13.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intercetta i fabbisogni del programma F5, F8, F10, F11 in quanto esso contribuisce a rafforzare sui mercati i piccoli produttori agricoli, a rafforzare le filiere corte, ed a sviluppare mercati locali dei prodotti di qualità regionale. In tale direzione l'intervento agisce direttamente sulla focus area 3A del programma ed indirettamente sulla focus area 2A ed apporta il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.

Per i mercati locali le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.13.3.4.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni.

8.2.13.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto Mipaaf 20.11.2007 "Regolamento dei mercati di vendita diretta degli imprenditori agricoli"

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Legge Regione Calabria 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometro zero" e s.m.i. apportate con Legge Regionale del 11 giugno 2012, n. 22.

Legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 23 "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

8.2.13.3.4.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.13.3.4.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta e per le azioni promozionali sui mercati locali, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario, partecipazione ad eventi promozionali;
- d. costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali previsti dal Piano di cooperazione per allestire centri per la distribuzione diretta dei prodotti e per le attrezzature funzionali allo svolgimento delle sue funzioni.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Aggregazioni di operatori operanti nell'ambito delle attività del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti debitamente registrati che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che:

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- al maggiore numero di prodotti agricoli interessati;
- alla maggiore presenza di prodotti certificati;
- al maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D" dal programma;
- al maggior numero di soggetti cooperanti;
- alla maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione;
- alla maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00.

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.13.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali ed alla verifica dell'effettività della filiera corta e del mercato locale (ECR5).
4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione

dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario, in prossimità della scadenza dell'impegno stesso. Mentre per quanto attiene all'effettività della filiera corta e del mercato locale può essere acquisita e verificata la documentazione contabile delle imprese (fatture, contratti) che attuano il progetto per verificare provenienza e destinazione delle produzioni interessate dal progetto.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquisita per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

--

8.2.13.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

Per "filiera corta", ai sensi di quanto disposto all'art. 11(1) del Reg. UE n. 807/2014 si intendono solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore ed il consumatore.

Per i "mercati locali" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.



8.2.13.3.5. 16.8.1 Stesura di piani di gestione forestale

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.13.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione finalizzati solo alla stesura dei piani di gestione forestali di carattere integrato e di area vasta, in grado di migliorare la gestione economica sostenibile delle risorse forestali regionali. Esso risponde direttamente al fabbisogno F13 del programma che ha evidenziato la necessità di diffondere sul territorio regionale la pianificazione forestale, ispirata ai principi di sostenibilità delle foreste. Sotto tale aspetto l'intervento agisce direttamente sulla focus area 4c in quanto è in grado di contribuire alla gestione sostenibile dei suoli forestali; essa agisce altresì, indirettamente sulle focus area 4A e 4B in quanto contribuisce a garantire il presidio della biodiversità forestale e l'efficace svolgimento del ciclo delle acque.

La Misura 8 sostiene la stesura dei piani forestali quando obbligatoria per l'attuazione di specifici interventi sostenuti dal PSR, mentre la Misura 16 incoraggia la stesura di piani di gestione forestali in forma di cooperazione tra detentori di piccola dimensione non obbligati alla stesura dei Piani.

Determina, inoltre, effetti indiretti con la Focus area 2A.

Essa interviene direttamente sull'obiettivo trasversale ambiente ed è in grado di garantire una maggiore adattabilità e resilienza ai rischi dei cambiamenti climatici (quali il rischio incendi ed il rischio alluvioni), oltre lo svolgimento più efficace della funzione di sequestro di CO₂, in linea con l'attuazione della strategia UE per le Foreste e con i principi di gestione sostenibile delle foreste definiti dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'operazione si propone di sostenere lo sviluppo e la crescita del settore forestale, sia per gli aspetti economici/produttivi (filiera bosco-legno e bosco-legno-edilizia) che per quelli innovativi e ambientali, agendo sul sostegno di modelli innovativi ed integrati di programmazione delle attività forestali in grado di contribuire al miglioramento dell'adattamento e della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

La finalità dei progetti di cooperazione è quella di sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione forestale secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per l'elaborazione di piani di gestione associati;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende e soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.13.3.5.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

8.2.13.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regione Calabria n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.

Legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell'azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni un materia di forestazione e politiche della montagna.

8.2.13.3.5.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, forestale e altri soggetti pubblici o privati proprietari o detentori di superfici forestali, che singolarmente possiedono e/o detengono superfici forestali di dimensioni inferiori ai 100 ettari, e che insieme raggiungono complessivamente il possesso e/o detenzione di almeno 100 ha di bosco, da sottoporre a piano di gestione forestale.

8.2.13.3.5.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata (studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di redazione del piano di gestione forestale.

8.2.13.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e forestale proprietari e/o detentori di superfici forestali, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione deve essere possessore e/o detentore di una superficie forestale inferiore ai 100 ettari, mentre la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall'aggregazione di soggetti deve essere uguale o superiore ai 100 ettari ed deve rappresentare una

superficie territoriale contigua.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della gestione economica sostenibile integrata e/o di area vasta delle aree forestali;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

8.2.13.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4C nella quale è programmata,;
- alla localizzazione delle aree forestali interessate (aree della Rete Natura 2000, aree protette, aree montane, aree in cui è più elevato il rischio incendi) ;
- al maggiore numero di soggetti cooperanti ed alla maggiore estensione della superficie forestale interessata

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.13.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione 100.000 €

Tasso di sostegno dell'operazione 100%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni. Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 40 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.13.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).



8.2.13.3.5.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.

8.2.13.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento

8.2.13.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.6. 16.9.1 Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.13.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde al fabbisogno di rafforzare il sistema economico extra-agricolo delle aree rurali, fabbisogno F22.

Esso, per come prioritizzato, risponde al fabbisogno F25 in quanto viene finalizzato a sollecitare lo sviluppo della crescita digitale nel sistema economico delle aree rurali, al fine di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di banda larga ultra larga realizzate attraverso il PSR.

Contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 6A e, considerata la sua prioritizzazione sullo sviluppo di soluzioni ICT, determina il suo contributo sull'obiettivo trasversale innovazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici e privati delle aree rurali di pertinenza per gli obiettivi del progetto, finalizzate a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività agricole promuovendo servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare attraverso l'utilizzo cooperativo di locali e strutture produttivi, risorse aziendali ed impianti e fattori produttivi.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme cooperative di diversificazione delle aziende agricole mediante l'adozione di soluzioni innovative di fornitura di servizi, anche attraverso:

- progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro e modalità di erogazione dei servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT) in maniera aggregata;
- progetti finalizzati allo sviluppo ed alla animazione territoriale relativamente all'uso di nuovi servizi o di nuove modalità di erogazione degli stessi servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi nelle aree rurali (ICT).

La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di migliorare l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende agricole che attuano il progetto di cooperazione puntando anche su una maggiore diffusione delle informazioni e sulla creazione di spazi di collaborazione, realizzati attraverso l'impiego delle ICT riducendo il *digital divide* e puntando al rafforzamento delle capacità relazionali e dell'identità territoriale delle zone rurali.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Progetto di cooperazione dettagliato;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.



8.2.13.3.6.2. Tipo di sostegno

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

8.2.13.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 “Stabilità delle operazioni”;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

8.2.13.3.6.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, e altri soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.13.3.6.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, di elaborazione del progetto (studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni finalizzate all'innovazione e alla fornitura di servizi riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e l'educazione ambientale in aree rurali previste dal piano delle attività del Progetto di cooperazione presentato (attività di comunicazione e realizzazione di servizi di educazione, integrazione sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole, seminari, siti e attività web, materiale divulgativo).

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisure cui si riferisce l'operazione.

8.2.13.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura sociale:

Aggregazioni tra aziende agricole, Comuni o altri enti pubblici o privati che operano nel settore socio sanitario costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura didattica/educativa:

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e altri soggetti pubblico o privati che operano nei settori ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato di un Piano recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della dell'agricoltura sociale e dell'agricoltura didattico/educativa;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.13.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'utilizzo di soluzioni che utilizzano tecnologie ICT per l'implementazione e la fruizione dei servizi;
- assegnando priorità alla localizzazione delle attività all'interno delle aree rurali più svantaggiate "C" e "D" del Programma ed alle aree montane;
- alla dimensione e completezza della rete di cooperazione (numero di soggetti aggregati, di fattorie didattiche coinvolti, di soggetti del partenariato sociale e del terzo settore coinvolti);

- alla maggiore capacità di creare valore aggiunto per le imprese cooperanti;
- alla maggiore capacità di creare nuova occupazione qualificata (laureati).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.13.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.13.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;

3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).
4. n rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.13.3.6.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.13.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.13.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.13.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento, qualora pertinenti.

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.